



TEATRO NAZIONALE

EMILIA ROMAGNA  
TEATRO FONDAZIONE

MOG 231  
(ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231)

## INTRODUZIONE ALLE PARTI SPECIALI

## IL GRADO DI RISCHIO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE  
PROBABILITÀ  
DANNO  
PIANO DI BONIFICA E RIVALUTAZIONE

## IL GRADO DI RISCHIO

### MODALITÀ DI VALUTAZIONE

La modalità di valutazione del grado di rischio prescelta che contrassegna il presente MOG 231 fonda sulla relazione esistente tra la probabilità d'accadimento d'un evento e la conseguenza dannosa che ne può derivare.

L'anzidetta relazione trova concretizzazione nella seguente equazione matematica:

$$R = P \times D$$

Dall'anzidetta equazione s'evince che il grado di rischio **R** è calcolato moltiplicando la probabilità **P** per il danno **D**.  
In proposito, preme osservare quanto segue.

### PROBABILITÀ

Nell'ambito dell'equazione che precede, la probabilità **P** è calcolata a partire dal rapporto esistente tra la frequenza **F**, che parametrizza la frequenza con la quale una singola attività viene svolta nella quotidianità aziendale e la gestione **G** moderata dal fattore **Ω**.

Fattore, quest'ultimo, che può assumere unicamente valore 0-1 e che, identificando l'eventuale sussistenza di presupposti oggettivi di commissione d'un reato, va a fotografare la c.d. situazione *as is*.

$$P = \frac{\text{frequenza}}{\text{gestione}} \times \Omega$$

### DANNO

La valutazione del danno **D**, invece, è stata ricavata a partire dal sistema disciplinare previsto dal d.lgs. 8-6-2001, n. 231 calcolando il valore massimo edittale della sanzione prevista per ciascun reato e tenendo in considerazione, ove sussistenti, eventuali aggravanti.


$$D = \frac{Q + I}{2}$$

S'è inoltre deciso di procedere alla valutazione del danno complessivo sulla base della media aritmetica del duplice fattore che lo compone.

In quest'ottica, se **Q** intende fare riferimento al danno causato dall'applicazione di sanzioni pecuniarie, **I** intende fare riferimento a quello causato dall'applicazione di sanzioni interdittive.

L'anzidetta scelta risulta giustificata dal fatto che, ex art. 13 d.lgs. 8-6-2001, n. 231, le sanzioni interdittive non trovano automatica applicazione, ma conseguono alla condanna in presenza d'una delle seguenti condizioni:


- la società ha tratto profitto di rilevante entità in contesto in cui il reato è stato commesso: da soggetti in posizione apicale; da soggetti sottoposti all'altrui direzione o all'altrui vigilanza allorquando vi sono state gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione di reati.



SANZIONI INTERDITTIVE (!)

DANNO (D)	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi	Divieto di pubblicizzare beni e servizi
TEMPO (in mesi)					
3-6	4	3	3	2	1
6-12	4	3	4	2	2
12-18	4	3	4	3	3
18-24	4	4	4	4	4


(!) Si precisa che: i valori riportati in tabella possono essere modificati alla luce delle attività concretamente svolte nella quotidianità aziendale; ove prevista, la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ex art. 16 comma 3 d.lgs. 8-6-2001, n. 231 comporterà l'assegnazione automatica del valore 4 al danno **D** e ciò alla luce dell'ontologica gravità dell'anzidetta sanzione.



Dalla tabella emerge il valore del grado di rischio proprio delle aree d'attività a rischio di commissione di reati:

- 1-2 - rischio basso;
- 3-4 - rischio medio;
- 5-8 - rischio alto;
- 9-12 - rischio altissimo;
- 16 - rischio inaccettabile (?).

(?) Si precisa che: qualora il valore del grado di rischio riscontrato dovesse attestarsi in zona intermedia, lo s'approssimerà per eccesso; qualora, sulla base d'un analisi cartesiana effettuata a partire dall'intersezione dei fattori che qui c'occupano, il grado di rischio dovesse risultare ricompreso tra 0,1 e 1, in ossequio alla posizione cautelativa assunta *ab origine*, lo s'aumenterà in misura pari a 1.



---

## PIANO DI BONIFICA E RIVALUTAZIONE

---

L'analisi del grado di rischio effettuata secondo i criteri e le modalità che precedono (c.d. *gap analysis*) consente di fotografare la situazione *as is e*, per tale via, d'individuare i protocolli – *i.e.* le procedure – atti a:

- ri-organizzare l'attività d'impresa secondo modelli gestionali idonei e efficaci (situazione *to be*);
- eliminare/ridurre il grado di rischio di commissione di reati <sup>(3)</sup>.

Una volta individuati gli anzidetti nuovi protocolli, è possibile procedere alla ri-valutazione del grado di rischio tenendo in considerazione il fatto che gli stessi vanno a incidere, migliorandola, sulla gestione **G**.

---

<sup>(3)</sup> Con l'avvertenza, per quel che qui importa, che esistono categorie di reati che, per loro natura/per l'attività d'impresa, non possono essere commessi, nell'interesse ovvero a vantaggio della fondazione, nella quotidianità aziendale. In questi casi, se, per un verso, non v'è necessità di individuare procedure, per altro verso, la formula inerente il calcolo del grado di rischio restituisce un risultato pari a 0 (N.C.).



MOG 231  
(ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231)

**PARTE SPECIALE A**  
Art. 24

**INDEBITA PERCEZIONE D'EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O D'UN ENTE PUBBLICO  
O PER IL CONSEGUIMENTO D'EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O D'UN ENTE PUBBLICO**



DEFINIZIONI	3
REATI	4
ANALISI DEL RISCHIO	13
PIANO DI BONIFICA	15
RIVALUTAZIONE DEL RISCHIO	16

## DEFINIZIONI

### **ENTE PUBBLICO**

Complesso organizzato di persone e cose che, per mezzo di propri organi, persegue la finalità d'esercitare l'attività amministrativa.

### **PUBBLICO UFFICIALE**

Persona che, anche in assenza di rapporto d'impiego con lo Stato, esercita, anche temporaneamente, una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

### **INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO**

Persona che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio.

### **PERSONA ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ**

Persona che esercita una professione per l'esercizio della quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o che, pur non esercitando pubbliche funzioni e pur non prestando pubblici servizi, adempie servizi dichiarati di pubblica necessità dalla pubblica amministrazione.

## REATI

La presente parte speciale ha a oggetto i reati d'indebita percezione d'erogazioni, di truffa in danno dello Stato o d'un ente pubblico o per il conseguimento d'erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o d'un ente pubblico passati in rassegna dall'art. 24 d.lgs. 8-6-2001, n. 231, nonché da tabelle, quelle seguenti, costruite a partire da testo di legge (T), analisi normativa (A) e esemplificazioni (E).

Con l'avvertenza, per quel che qui importa, che, allorché il singolo reato-presupposto sarà valutato come non configurabile in concreto, nel riquadro dell'analisi normativa e in quello delle esemplificazioni sarà indicata la dicitura N.C.

<b>Art. 316 bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche</b>		Art. 24
<b>T</b>	<p><b>1.</b> Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p>	
<b>A</b>	<p><b>BENE GIURIDICO TUTELATO</b> Il delitto <i>de quo</i> è posto a protezione del buon andamento della pubblica amministrazione in relazione alle finalità istituzionali perseguite mediante l'erogazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti.</p> <p><b>SOGGETTO ATTIVO</b> Il delitto <i>de quo</i> è reato proprio che può essere commesso solamente da chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dalla stessa un contributo, una sovvenzione o un finanziamento, non li destini alla realizzazione d'opere o allo svolgimento d'attività di pubblico interesse.</p> <p><b>CONDOTTA</b> La condotta incriminata consiste nel destinare a altre finalità la somma che la pubblica amministrazione, italiana o comunitaria, ha erogato, <i>sub specie</i> di contributo, sovvenzione o finanziamento, per favorire iniziative dirette alla realizzazione d'opere o allo svolgimento d'attività di pubblico interesse.</p> <p><b>ELEMENTO SOGGETTIVO</b> Il delitto <i>de quo</i> è punito a titolo di dolo generico.</p> <p><b>CONSUMAZIONE</b> Il delitto <i>de quo</i> si consuma, non già nel momento in cui il contributo, la sovvenzione o il finanziamento vengono erogati, bensì nel momento in cui il soggetto attivo, non avendo realizzato l'opera o svolto l'attività di pubblico interesse, li destina ad altre finalità.</p> <p><b>SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231</b> Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: <b>1.</b> la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote – ovvero da duecento a seicento quote se, in seguito alla commissione del delitto <i>de quo</i>, la società ha conseguito profitto di rilevante entità o cagionato danno di rilevante gravità –; <b>2.</b> le sanzioni interdittive: <b>2.1</b> del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; <b>2.2</b> dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; <b>2.3</b> del divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	
<b>E</b>	<p><b>1.</b> La fondazione, avendo ottenuto dallo Stato contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione d'opere o allo svolgimento d'attività di pubblico interesse, non li destina alle anzidette finalità.</p> <p><b>2.</b> La fondazione, avendo ottenuto dalle Comunità europee, contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione d'opere o allo svolgimento d'attività di pubblico interesse, non li destina alle anzidette finalità.</p> <p><b>3.</b> La fondazione, avendo ottenuto dallo Stato contributi destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione d'opere o allo svolgimento d'attività di pubblico interesse, utilizza l'anzidetta somma per ripianare perdite d'esercizi precedenti.</p>	

## Art. 316 *ter* c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche

**1.** Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

**2.** Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

### BENE GIURIDICO TUTELATO

Il delitto *de quo* è posto a protezione del buon andamento della pubblica amministrazione *sub specie* di corretta programmazione economica della stessa.

### SOGGETTO ATTIVO

Il delitto *de quo* è reato comune che può essere commesso da chiunque.

### CONDOTTA

La condotta incriminata consiste: **1.** nell'utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi cui consegua l'ottenimento, da parte della pubblica amministrazione, italiana o comunitaria, di fondi *sub specie* di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo; **2.** nella mancata comunicazione alla pubblica amministrazione, italiana o comunitaria, d'un dato o d'una notizia in violazione d'uno specifico obbligo d'informazione cui consegua l'ottenimento, da parte della stessa, di fondi *sub specie* di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo.

### ELEMENTO SOGGETTIVO

Il delitto *de quo* è punito a titolo di dolo generico.

### CONSUMAZIONE

Il delitto *de quo* si consuma, non già nel momento in cui il soggetto passivo assume l'obbligazione per effetto della condotta propria del soggetto attivo, bensì nel momento in cui il soggetto attivo consegue indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo dalla pubblica amministrazione, italiana o comunitaria.

### SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote – ovvero da duecento a seicento quote se, in seguito alla commissione del delitto *de quo*, la società ha conseguito profitto di rilevante entità o cagionato danno di rilevante gravità –; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; **2.2** dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **2.3** del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

**1.** La fondazione, mediante l'utilizzo di dichiarazioni false, consegue indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo dallo Stato.

**2.** La fondazione, mediante l'utilizzo di dichiarazioni false, consegue indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo dalle Comunità europee.

**3.** La fondazione, mediante la presentazione di documenti falsi, consegue indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo dallo Stato.

**4.** La fondazione, mediante la presentazione di documenti falsi, consegue indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo dalle Comunità europee.

**5.** La fondazione, mediante l'omissione d'informazioni dovute, consegue indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo dallo Stato.

**6.** La fondazione, mediante l'omissione d'informazioni dovute, consegue indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo dalle Comunità europee.

**7.** La fondazione, mediante la fittizia esposizione di somme corrisposte a lavoratori a titolo d'indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottiene dall'I.N.P.S. il conguaglio delle anzidette somme, mai corrisposte.

**Art. 353 c.p.**  
**Turbata libertà degli incanti**

Art. 24

T

1. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
2. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.
3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

A

N.C.

E

N.C.

<b>Art. 353 bis c.p.</b> <b>Turbata libertà del procedimento di scelta del concorrente</b>		Art. 24
T	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p>	
A	N.C.	
E	N.C.	

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture		Art. 24
T	<p>1. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.</p> <p>2. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.</p>	
A	N.C.	
E	N.C.	

**Art. 640 c. 2 n. 1 c.p.**  
**Truffa**

- 1.** Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.
- 2.** La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549:
- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;
- 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
- 3.** Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.

**BENE GIURIDICO TUTELATO**

Il delitto *de quo* è posto a protezione della libertà negoziale e del patrimonio della pubblica amministrazione.

**SOGGETTO ATTIVO**

Il delitto *de quo* è reato comune che può essere commesso da chiunque.

**CONDOTTA**

La condotta incriminata consiste nell'indurre in errore la pubblica amministrazione con artifici o raggiri per procurare a sé o a altri ingiusto profitto con correlativo danno per la stessa.

**ELEMENTO SOGGETTIVO**

Il delitto *de quo* è punito a titolo di dolo generico.

**CONSUMAZIONE**

Il delitto *de quo* si consuma nel momento in cui il soggetto attivo effettivamente consegue l'ingiusto profitto dipendente dagli artifici e raggiri.

**SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231**

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote – ovvero da duecento a seicento quote se, in seguito alla commissione del delitto *de quo*, la società ha conseguito profitto di rilevante entità o cagionato danno di rilevante gravità –; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; **2.2** dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **2.3** del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- 1.** La fondazione, con artifici o raggiri, induce in errore lo Stato per procurare a sé ingiusto profitto con correlativo danno per lo stesso.
- 2.** La fondazione, con artifici o raggiri, induce in errore altro ente pubblico, per procurare a sé ingiusto profitto con correlativo danno per lo stesso.
- 3.** La fondazione, mediante l'utilizzo di dichiarazioni false, s'aggiudica una procedura pubblica di tipo economico, abilitativo o autorizzativo per l'aggiudicazione della quale la stessa non possiede i requisiti di legge.
- 4.** La fondazione, mediante la presentazione di documenti falsi, s'aggiudica una procedura pubblica di tipo economico, abilitativo o autorizzativo per l'aggiudicazione della quale la stessa non possiede i requisiti di legge.
- 5.** La fondazione, mediante l'utilizzo di dichiarazioni false, ottiene un finanziamento, un'agevolazione o un incarico dallo Stato o da altro ente pubblico.
- 6.** La fondazione, mediante la presentazione di documenti falsi, ottiene un finanziamento, un'agevolazione o un incarico dallo Stato o da altro ente pubblico.
- 7.** La fondazione, mediante l'utilizzo di dichiarazioni false, fa ottenere a un cittadino extracomunitario un permesso di soggiorno che permette allo stesso d'essere impiegato alle dipendenze della fondazione medesima a condizioni economiche per questa vantaggiose.
- 8.** La fondazione, mediante la presentazione di documenti falsi, fa ottenere a un cittadino extracomunitario un permesso di soggiorno che permette allo stesso d'essere impiegato alle dipendenze della fondazione medesima a condizioni economiche per questa vantaggiose.



**Art. 640 bis c.p.**  
**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

**I** 1. La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

**BENE GIURIDICO TUTELATO**

Il delitto *de quo* è posto a protezione delle risorse economico-finanziarie della pubblica amministrazione, italiana o comunitaria, e che sono finalizzate a attuare i programmi di sviluppo economico della stessa.

**SOGGETTO ATTIVO**

Il delitto *de quo* è reato comune che può essere commesso da chiunque.

**CONDOTTA**

La condotta incriminata consiste nell'indurre in errore la pubblica amministrazione, italiana o comunitaria, con artifici o raggiri per conseguire contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo con correlativo danno per la stessa.

**A** **ELEMENTO SOGGETTIVO**

Il delitto *de quo* è punito a titolo di dolo generico.

**CONSUMAZIONE**

Il delitto *de quo* si consuma nel momento in cui contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo entrano nella disponibilità del soggetto attivo.

**SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231**

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote – ovvero da duecento a seicento quote se, in seguito alla commissione del delitto *de quo*, la società ha conseguito profitto di rilevante entità o cagionato danno di rilevante gravità –; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; **2.2** dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **2.3** del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

**E** 1. La fondazione, con artifici o raggiri, induce in errore lo Stato per conseguire contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo con correlativo danno per lo stesso.  
 2. La fondazione, con artifici o raggiri, induce in errore le Comunità europee per conseguire contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo con correlativo danno per le stesse.  
 3. La fondazione, mediante la presentazione di documenti falsi, ottiene un finanziamento agevolato dalla pubblica amministrazione.  
 4. La fondazione altera la documentazione da presentare alla pubblica amministrazione all'atto dell'assunzione d'un dipendente appartenente alle categorie protette/agevolate al fine di conseguire indebiti sgravi fiscali/crediti d'imposta.  
 5. La fondazione, mediante l'utilizzo di dichiarazioni false in sede di redazione del prospetto annuale inerente e assunzioni obbligatorie, ottiene erogazioni dalla pubblica amministrazione.  
 6. La fondazione omette di riferire informazioni obbligatorie al fine di conseguire agevolazioni, autorizzazioni o qualunque altro servizio di pubblica assistenza dalla pubblica amministrazione.

**Art. 640 ter c.p.  
Frode informatica**

Art. 24

- 1.** Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.
- 2.** La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
- 3.** La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
- 4.** Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza prevista di cui al secondo e terzo comma o talune delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

**BENE GIURIDICO TUTELATO**

Il delitto *de quo* è posto a protezione del corretto impiego di sistemi informatici o telematici.

**SOGGETTO ATTIVO**

Il delitto *de quo* è reato comune che può essere commesso da chiunque.

**CONDOTTA**

La condotta incriminata consiste nell'alterare il funzionamento d'un sistema informatico o telematico o nell'intervenire fraudolentemente su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico per procura a sé o a altro ingiusto profitto con altrui danno.

**ELEMENTO SOGGETTIVO**

Il delitto *de quo* è punito a titolo di dolo generico.

**CONSUMAZIONE**

Il delitto *de quo* si consuma nel momento in cui il soggetto attivo consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui.

**SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231**

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote – ovvero da duecento a seicento quote se, in seguito alla commissione del delitto *de quo*, la società ha conseguito profitto di rilevante entità o cagionato danno di rilevante gravità –; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; **2.2** dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **2.3** del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

**1.** La fondazione altera il funzionamento d'un sistema informatico o telematico della pubblica amministrazione per procurare a sé o a altri ingiusto profitto con correlativo danno per la stessa.

**2.** La fondazione interviene fraudolentemente su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico della pubblica amministrazione per procurare a sé o a altri ingiusto profitto con correlativo danno per la stessa.

**3.** La fondazione accedendo direttamente ai sistemi informatici dell'Agenzia delle entrate altera le informazioni relative alla propria posizione al fine di fare risultare come sussistenti sgravi fiscali non dovuti.

**Art. 2 l. 898/1986**  
**Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia**  
**e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale**

**1.** Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del Codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

**2.** Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

**3.** Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

**T**  
**A** N.C.

**E** N.C.

**ANALISI DEL RISCHIO**

L'attività d'analisi del rischio posta in essere sulla base delle modalità specificate nella parte generale del presente MOG 231 (Introduzione alle parti speciali), ha permesso d'individuare le seguenti attività sensibili rispetto all'anzidetto rischio.

ATTIVITÀ SENSIBILI

	REATI								
	316 bis c.p.	316 ter c.p.	353 c.p.	353 bis c.p.	356 c.p.	640 c. 2 n. 1 c.p.	640 bis c.p.	640 ter c.p.	Art. 2 l. 898/1986
AREA PERSONALE E SICUREZZA	Yellow	Yellow	Cyan	Cyan	Cyan	Yellow	Yellow	Green	Cyan
RISORSE FINANZIARIE	Orange	Green	Cyan	Cyan	Cyan	Yellow	Yellow	Green	Cyan
CONTABILITÀ E FATTURAZIONE	Yellow	Yellow	Cyan	Cyan	Cyan	Orange	Orange	Green	Cyan
ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI	Yellow	Yellow	Cyan	Cyan	Cyan	Orange	Orange	Orange	Cyan
BILANCIO	Green	Green	Cyan	Cyan	Cyan	Orange	Orange	Yellow	Cyan
DISPOSITIVI INFORMATICI	Green	Green	Cyan	Cyan	Cyan	Yellow	Yellow	Orange	Cyan
AREA COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E UFFICIO STAMPA	Yellow	Yellow	Cyan	Cyan	Cyan	Yellow	Yellow	Yellow	Cyan
APPALTI E SUBAPPALTI	Yellow	Yellow	Cyan	Cyan	Cyan	Yellow	Yellow	Yellow	Cyan
OMAGGI	Yellow	Yellow	Cyan	Cyan	Cyan	Yellow	Yellow	Yellow	Cyan
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Yellow	Orange	Cyan	Cyan	Cyan	Orange	Orange	Orange	Cyan
RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICIALI E GLI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO	Yellow	Yellow	Cyan	Cyan	Cyan	Orange	Orange	Yellow	Cyan
DANZA	Orange	Orange	Cyan	Cyan	Cyan	Orange	Orange	Orange	Cyan
AREA SCUOLA DI TEATRO	Orange	Orange	Cyan	Cyan	Cyan	Orange	Orange	Orange	Cyan

Art. 24

AREA ATTIVITÀ SUL TERRITORIO E  
RAPPORTO CON LE SCUOLE




## PIANO DI BONIFICA


### PROGETTAZIONE

Dall'analisi condotta sulla fondazione e avente a oggetto i reati previsti dalla presente parte speciale, sono emerse le aree a rischio di commissione di reati *supra* individuate. Per ogni area a rischio di commissione di reati <sup>(1)</sup> è stato indicato il grado di rischio esistente nell'ambito dell'organizzazione aziendale e ciò sulla base della seguente scala cromatica:

 grado di rischio accettabile

 grado di rischio basso

 grado di rischio medio

 grado di rischio alto

 grado di rischio inaccettabile

### PREDISPOSIZIONE

Al fine di ridurre l'anzidetto grado di rischio <sup>(2)</sup>, sono state quindi predisposte procedure specifiche per le singole aree a rischio di commissione di reati. In particolare, le procedure predisposte per la riduzione del grado di rischio che qui c'occupa sono le seguenti:

- **PR-01** – Area Personale e sicurezza;
- **PR-02** – Risorse finanziarie;
- **PR-03** – Contabilità e fatturazione;
- **PR-04** – Adempimenti fiscali e tributari;
- **PR-05** – Bilancio;
- **PR-06** – Dispositivi informatici;
- **PR-07** – Area Comunicazione, promozione e ufficio stampa;
- **PR-10** – Appalti e subappalti;
- **PR-11** – Omaggi;
- **PR-12** – Rapporti con la pubblica amministrazione;
- **PR-13** – Rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio;
- **PR-16** – Danza;
- **PR-17** – Area scuola di teatro;
- **PR-18** – Area attività sul territorio e rapporto con le scuole.

L'applicazione delle procedure testé indicate determina una riduzione del grado di rischio di commissione di reati. Su queste basi, il grado di rischio viene ri-valutato come da tabelle seguenti <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Con l'avvertenza, per quel che qui importa, che, ove il reato non s'appalesasse configurabile, ciò è stato graficamente indicato con il colore azzurro.

<sup>(2)</sup> Ove, beninteso, lo stesso non s'appalesasse già accettabile.

<sup>(3)</sup> Nell'ambito delle quali sono state graficamente indicate con il colore bianco le aree a rischio di commissione di reati in relazione alle quali il correlativo grado di rischio s'appalesava accettabile.

RIVALUTAZIONE DEL RISCHIO

ATTIVITÀ SENSIBILI

	REATI								
	316 bis c.p.	316 ter c.p.	353 c.p.	353 bis c.p.	356 c.p.	640 c. 2 n. 1 c.p.	640 bis c.p.	640 ter c.p.	Art. 2 l. 898/1986
AREA PERSONALE E SICUREZZA	Green	Green				Green	Green		
RISORSE FINANZIARIE	Yellow					Green	Green		
CONTABILITÀ E FATTURAZIONE	Green	Green				Yellow	Yellow		
ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI	Green	Green				Yellow	Yellow	Yellow	
BILANCIO						Yellow	Yellow	Green	
DISPOSITIVI INFORMATICI						Green	Green	Yellow	
AREA COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E UFFICIO STAMPA	Green	Green				Green	Green	Green	
APPALTI E SUBAPPALTI	Green	Green				Green	Green	Green	
OMAGGI	Green	Green				Green	Green	Green	
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Green	Yellow				Yellow	Yellow	Yellow	
RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICIALI E GLI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO	Green	Green				Yellow	Yellow	Green	
DANZA	Yellow	Yellow				Yellow	Yellow	Yellow	
AREA SCUOLA DI TEATRO	Yellow	Yellow				Yellow	Yellow	Yellow	
AREA ATTIVITÀ SUL TERRITORIO E RAPPORTO CON LE SCUOLE	Yellow	Yellow				Yellow	Yellow	Yellow	

Art. 24



MOG 231  
(ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231)

**PARTE SPECIALE B**  
*Art. 24 bis*

**DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**



DEFINIZIONI	3
REATI	4
ANALISI DEL RISCHIO	16
PIANO DI BONIFICA	17
RIVALUTAZIONE DEL RISCHIO	18

## DEFINIZIONI

### SISTEMA INFORMATICO

Sistema per il trattamento automatizzato delle informazioni che si caratterizza per il fatto che le informazioni oggetto di trattamento vengono codificate in forme comprensibili per il *computer*.

In quest'ottica, sistema informatico è qualcosa che si può ravvisare (già) in un semplice *personal computer* e, più in generale, in qualunque dispositivo d'elaborazione elettronica, magnetica, ottica, etc. di dati.

A venire qui in emergenza, più precisamente, sono tutti quegli apparecchi automatici che forniscono beni o servizi solo a chi è in possesso d'apposita carta dotata di banda magnetica (fotocopiatrici, apparecchi telefonici, apparecchi per la riscossione di pedaggi autostradali, etc.), nonché tutte quelle carte di pagamento, chiamate carte a microprocessore, che sono provviste d'un minuscolo elaboratore contenuto in un microchip.

### SISTEMA TELEMATICO

Quando l'elaboratore è collegato a distanza con altri elaboratori attraverso strumenti di telecomunicazione, il sistema informatico assume la denominazione di sistema telematico.

### COMUNICAZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE

Comunicazioni che intercorrono tra due apparecchi, uno solo dei quali è rappresentato da un sistema informatico o telematico (invio d'un fax a *computer* in grado di ricevere sotto forma di dati perché collegato con la rete telefonica, etc.).

Costituiscono comunicazioni informatiche, a titolo esemplificativo, i messaggi trasmessi via *e-mail* anche a una pluralità di destinatari, come nel caso delle c.d. *mailing list*, i messaggi inviati ad un *news group*, etc.

### ENTE PUBBLICO

Complesso organizzato di persone e cose che, per mezzo di propri organi, persegue la finalità d'esercitare l'attività amministrativa.

## REATI

La presente parte speciale ha a oggetto i delitti informatici e il trattamento illecito di dati passati in rassegna dall'art. 24 bis d.lgs. 8-6-2001, n. 231, nonché da tabelle, quelle seguenti, costruite a partire da testo di legge (T), analisi normativa (A) e esemplificazioni (E).

Con l'avvertenza, per quel che qui importa, che, allorché il singolo reato-presupposto sarà valutato come non configurabile in concreto, nel riquadro dell'analisi normativa e in quello delle esemplificazioni sarà indicata la dicitura N.C.

Art. 24 bis

**Art. 615 ter c.p.**  
**Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**

- 1.** Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
- 2.** La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
  - 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
  - 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
- 3.** Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
- 4.** Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

**BENE GIURIDICO TUTELATO**

Il delitto *de quo* è posto a protezione del domicilio informatico e ciò sul presupposto che i sistemi informatici rappresentino un'espansione ideale dell'area protetta ex artt. 14 Cost. e 614 e 615 c.p.

**SOGGETTO ATTIVO**

Il delitto *de quo* è reato comune che può essere commesso da chiunque.

**CONDOTTA**

La condotta incriminata consiste: **1.** nell'introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza; **2.** nel permanervi contro la volontà espressa o tacita del titolare dello *ius excludendi*.

**ELEMENTO SOGGETTIVO**

Il delitto *de quo* è punito a titolo di dolo generico.

**CONSUMAZIONE**

Il delitto *de quo* si consuma: **1.** nell'ipotesi d'introduzione, nel momento in cui vengono oltrepassate le barriere logiche/fisiche alle quali è subordinato l'accesso a dati e programmi contenuti nella memoria del sistema; **2.** nell'ipotesi di permanenza, nel momento in cui ci si trattiene all'interno del sistema nonostante il dissenso del titolare dello *ius excludendi* per un tempo sufficiente a creare una situazione di pericolo per la riservatezza dei dati contenuti nel sistema.

**SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231**

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; **2.2** della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **2.3** del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- 1.** La fondazione s'introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.
- 2.** La fondazione si mantiene in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà, espressa o tacita, di chi ha diritto d'escluderla.
- 3.** Un ex dipendente d'altra fondazione, utilizzando la *password* ancora in suo possesso, continua a accedere al sistema informatico o telematico della fondazione all'insaputa del titolare dello *ius excludendi* affinché la fondazione ne tragga profitto economico.
- 4.** Un dipendente della fondazione, seppur privo d'autorizzazione, accede a sistema informatico altrui e danneggia, modifica ovvero deteriora lo stesso affinché la fondazione ne tragga profitto economico.

**Art. 615 quater c.p.****Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici**

**1.** Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 5.164 euro.

**2.** La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617 quater.

**BENE GIURIDICO TUTELATO**

Il delitto *de quo* è posto a protezione della riservatezza di dati e programmi contenuti in un elaboratore.

**SOGGETTO ATTIVO**

Il delitto *de quo* è reato comune che può essere commesso da chiunque.

**CONDOTTA**

La condotta incriminata consiste: **1.** nell'abusivamente procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza; **2.** nel fornire indicazioni o istruzioni idonee all'anzidetto scopo.

**ELEMENTO SOGGETTIVO**

Il delitto *de quo* è punito a titolo di dolo generico.

**CONSUMAZIONE**

Il delitto *de quo* si consuma: **1.** nella prima ipotesi, nel momento in cui il soggetto attivo acquisisce la disponibilità di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ovvero nel momento in cui viene posto in essere il primo atto di riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso; **2.** nella seconda ipotesi, nel momento in cui il soggetto attivo fornisce indicazioni o istruzioni idonee all'anzidetto scopo.

**SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231**

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **2.2** del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

**1.** La fondazione, per procurare a sé profitto o per arrecare danno a altri, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

**2.** La fondazione, per procurare a sé profitto o per arrecare danno a altri, fornisce indicazioni o istruzioni idonee all'accesso a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

**3.** Un dipendente, al fine di far conseguire un vantaggio alla fondazione, ottiene da un dipendente di azienda cliente codici d'accesso a sistemi informativi della stessa; ciò al fine d'accedere a informazioni o dati riservati contenuti negli anzidetti sistemi e protetti da misure di sicurezza.

T

A

E

**Art. 615 quinquies c.p.****Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**

**1.** Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

**BENE GIURIDICO TUTELATO**

Il delitto *de quo* è posto a protezione dell'integrità e della funzionalità dei sistemi informatici, sanzionando condotte prodromiche alla circolazione di strumenti necessari per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti ovvero per favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

**SOGGETTO ATTIVO**

Il delitto *de quo* è reato comune che può essere commesso da chiunque.

**CONDOTTA**

La condotta incriminata consiste nel procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione d'altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

**ELEMENTO SOGGETTIVO**

Il delitto *de quo* è punito a titolo di dolo specifico, consistente nella volontà di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

**CONSUMAZIONE**

Il delitto *de quo* si consuma nel momento in cui il soggetto si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione d'altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

**SANZIONI EX. D.LGS. 8-6-2001, N. 231**

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **2.2** del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

**1.** La fondazione si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione d'altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

T

A

E

**Art. 617 quater c.p.**  
**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita**  
**di comunicazioni informatiche o telematiche**

Art. 24 bis

- 1.** Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
- 2.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
- 3.** I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
- 4.** Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:
- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
  - 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
  - 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

**BENE GIURIDICO TUTELATO**

Il delitto *de quo* è posto a protezione della libertà e della riservatezza delle nuove forme di comunicazione rese possibili dalla tecnologia informatica.

**SOGGETTO ATTIVO**

Il delitto *de quo* è reato comune che può essere commesso da chiunque.

**CONDOTTA**

La condotta incriminata consiste: **1.** nel fraudolentemente intercettare comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi; **2.** nell'impedire o nell'interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi; **3.** nel rivelare, mediante qualsiasi mezzo d'informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

**ELEMENTO SOGGETTIVO**

Il delitto *de quo* è punito a titolo di dolo generico.

**CONSUMAZIONE**

Il delitto *de quo* si consuma nel momento in cui il soggetto attivo fraudolentemente intercetta le comunicazioni o le impedisce o le interrompe ovvero ne rivela al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto.

**SANZIONE EX. D.LGS. 8-6-2001, N. 231**

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; **2.2** della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **2.3** del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- 1.** La fondazione fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.
- 2.** Un dipendente della fondazione, avendo avuto accesso in maniera fraudolenta a informazioni contenute nelle comunicazioni informatiche o telematiche altrui, le rivela alla fondazione affinché la stessa ne tragga profitto.
- 3.** Un dipendente della fondazione, attraverso dispositivi tecnici idonei ovvero attraverso l'utilizzo di *software*, impedisce o interrompe le comunicazioni informatiche o telematiche intercorrenti tra più sistemi al fine di consentire alla fondazione di trarne il profitto.
- 4.** Un dipendente della fondazione, al fine di rallentare le comunicazioni informatiche altrui e di far sì che la fondazione consegua ingiusto vantaggio, utilizza *virus* informatici ovvero provvede a sovraccaricare la rete con l'immissione di grandi quantità di comunicazioni o *e-mail* indesiderate (*spam*) nel sistema informatico altrui.

T

A

E

**Art. 617 quinquies c.p.****Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**

- 1.** Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
- 2.** La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

**BENE GIURIDICO TUTELATO**

Il delitto *de quo* è posto a protezione della libertà e della riservatezza delle nuove forme di comunicazione rese possibili dalla tecnologia informatica.

**SOGGETTO ATTIVO**

Il delitto *de quo* è reato comune che può essere commesso da chiunque.

**CONDOTTA**

La condotta incriminata, prodromica a quella prevista dal precedente art. 617 quater c.p., consiste nell'installare apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

**ELEMENTO SOGGETTIVO**

Il delitto *de quo* è punito a titolo di dolo generico.

**CONSUMAZIONE**

Il delitto *de quo* si consuma nel momento in cui è completata l'installazione d'una apparecchiatura idonea a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

**SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231**

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; **2.2** della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **2.3** del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- 1.** La fondazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni inerenti a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi al fine di trarne profitto.
- 2.** Un dipendente della fondazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra diversi sistemi affinché la fondazione ne consegua ingiusto vantaggio.

**Art. 635 bis c.p.**  
**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

- 1.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- 2.** Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

**BENE GIURIDICO TUTELATO**

Il delitto *de quo* è posto a protezione di informazioni, dati e programmi.

**SOGGETTO ATTIVO**

Il delitto *de quo* è reato comune che può essere commesso da chiunque.

**CONDOTTA**

La condotta incriminata consiste nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui.

**ELEMENTO SOGGETTIVO**

Il delitto *de quo* è punito a titolo di dolo generico.

**CONSUMAZIONE**

Il delitto *de quo* si consuma nel momento in cui il soggetto attivo distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

**SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231**

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; **2.2** della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **2.3** del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- 1.** La fondazione distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.
- 2.** Un dipendente della fondazione, avendo accesso al sistema informatico o telematico aziendale altrui, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni ivi contenute su richiesta dell'amministratore della fondazione affinché la stessa consegua indebito vantaggio *sub specie* di vantaggio competitivo sul mercato.
- 3.** Un dipendente della fondazione, avendo accesso al sistema informatico o telematico aziendale altrui, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime cartelle o programmi informatici contenenti progetti, prototipi ovvero informazioni tecniche ivi contenuti al fine di rivenderli a società terza e trarre profitto.



**Art. 635 ter c.p.**  
**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**

- 1.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
- 2.** Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
- 3.** Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

**BENE GIURIDICO TUTELATO**

Il delitto *de quo* è posto a protezione di informazioni, dati e programmi di pubblica utilità.

**SOGGETTO ATTIVO**

Il delitto *de quo* è reato comune che può essere commesso da chiunque.

**CONDOTTA**

La condotta incriminata consiste nel commettere un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o a essi pertinenti o, comunque, di pubblica utilità.

**ELEMENTO SOGGETTIVO**

Il delitto *de quo* è punito a titolo di dolo generico.

**CONSUMAZIONE**

Il delitto *de quo*, reato a consumazione anticipata, si consuma nel momento in cui il soggetto attivo pone in essere l'azione volta a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o a essi pertinenti o, comunque, di pubblica utilità.

**SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231**

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; **2.2** della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **2.3** del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- 1.** La fondazione, al fine di trarne profitto, commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o a essi pertinenti o, comunque, di pubblica utilità.
- 2.** Un dipendente della fondazione, avendo avuto accesso a sistema informatico o telematico d'un ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità, commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere le informazioni ivi contenute a vantaggio della fondazione.

**Art. 635 quater c.p.**  
**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**

Art. 24 bis

- 1.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
- 2.** Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

**BENE GIURIDICO TUTELATO**

Il delitto *de quo* è posto a protezione di sistemi informatici e telematici.

**SOGGETTO ATTIVO**

Il delitto *de quo* è reato comune che può essere commesso da chiunque.

**CONDOTTA**

La condotta incriminata consiste nel distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o nell'ostacolarne gravemente il funzionamento distruggendo, deteriorando, cancellando, alterando o sopprimendo ovvero introducendo o trasmettendo dati, informazioni o programmi.

**ELEMENTO SOGGETTIVO**

Il delitto *de quo* è punito a titolo di dolo generico.

**CONSUMAZIONE**

Il delitto *de quo* si consuma nel momento in cui il soggetto attivo, distruggendo, deteriorando, cancellando, alterando o sopprimendo ovvero introducendo o trasmettendo dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

**SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231**

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; **2.2** della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **2.3** del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- 1.** La fondazione, distruggendo, deteriorando, cancellando, alterando o sopprimendo ovvero introducendo o trasmettendo dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento al fine di trarne profitto.
- 2.** Un dipendente della fondazione, avendo avuto accesso al sistema informatico o telematico aziendale altrui, distrugge, deteriora, cancella o sopprime le informazioni ivi contenute ovvero distrugge, deteriora, cancella o sopprime il sistema stesso affinché la fondazione consegua vantaggio.

**Art. 635 quinquies c.p.**  
**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**

- 1.** Se il fatto di cui all'articolo 635 *quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
- 2.** Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
- 3.** Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

**BENE GIURIDICO TUTELATO**

Il delitto *de quo* è posto a protezione di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità.

**SOGGETTO ATTIVO**

Il delitto *de quo* è reato comune che può essere commesso da chiunque.

**CONDOTTA**

La condotta incriminata consiste nel distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o nell'ostacolarne gravemente il funzionamento distruggendo, deteriorando, cancellando, alterando o sopprimendo ovvero introducendo o trasmettendo dati, informazioni o programmi.

**ELEMENTO SOGGETTIVO**

Il delitto *de quo* è punito a titolo di dolo generico.

**CONSUMAZIONE**

Il delitto *de quo* si consuma nel momento in cui il soggetto attivo, distruggendo, deteriorando, cancellando, alterando o sopprimendo ovvero introducendo o trasmettendo dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacola gravemente il funzionamento.

**SANZIONE EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231**

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; **2.2** della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **2.3** del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- 1.** La fondazione, al fine di trarne profitto, distruggendo, deteriorando, cancellando, alterando o sopprimendo ovvero introducendo o trasmettendo dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacola gravemente il funzionamento.
- 2.** Un dipendente della fondazione avendo avuto accesso al sistema informatico o telematico d'un ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità, distrugge, deteriora, cancella o sopprime le informazioni ivi contenute ovvero distrugge, deteriora, cancella o sopprime il sistema stesso affinché la fondazione consegua vantaggio.

**Art. 491 bis c.p.  
Documenti informatici**

Art. 24 bis

**T** 1. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

**BENE GIURIDICO TUTELATO**

Il delitto *de quo* è posto a protezione della cd. fede pubblica, intesa essa alla stregua della fiducia che il pubblico deve avere in determinati oggetti/simboli affinché i traffici economici/giuridici possano essere certi e affidabili.

**SOGGETTO ATTIVO**

Il delitto *de quo* è reato comune che può essere commesso da chiunque.

**CONDOTTA**

La condotta incriminata consiste nel falsificare un qualunque documento pubblico informatico avente efficacia probatoria.

**A** **ELEMENTO SOGGETTIVO**

Il delitto *de quo* è punito a titolo di dolo generico.

**CONSUMAZIONE**

Il delitto *de quo* si consuma nel momento in cui il soggetto attivo falsifica un qualunque documento pubblico informatico avente efficacia probatoria.

**SANZIONE EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231**

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **2.2** del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

**E** 1. Un dipendente della fondazione falsifica un qualunque documento pubblico informatico avente efficacia probatoria affinché la fondazione consegua indebito vantaggio.

**Art. 640 *quinquies* c.p.  
 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**

T	1. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.
A	N.C.
E	N.C.

**Art. 1 c. 11 d.l. 105/2019**  
**Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**


**T** 1. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

**A** N.C.

**E** N.C.

### ANALISI DEL RISCHIO

L'attività d'analisi del rischio posta in essere sulla base delle modalità specificate nella parte generale del presente MOG 231 (*Introduzione alle parti speciali*), ha permesso d'individuare le seguenti attività sensibili rispetto all'anzidetto rischio.





## PIANO DI BONIFICA


### PROGETTAZIONE

Dall'analisi condotta sulla fondazione e avente a oggetto i reati previsti dalla presente parte speciale, sono emerse le aree a rischio di commissione di reati *supra* individuate. Per ogni area a rischio di commissione di reati <sup>(1)</sup> è stato indicato il grado di rischio esistente nell'ambito dell'organizzazione aziendale e ciò sulla base della seguente scala cromatica:

 grado di rischio accettabile

 grado di rischio basso

 grado di rischio medio

 grado di rischio alto

 grado di rischio inaccettabile

### PREDISPOSIZIONE

Al fine di ridurre l'anzidetto grado di rischio <sup>(2)</sup>, sono state quindi predisposte procedure specifiche per le singole aree a rischio di commissione di reati. In particolare, le procedure predisposte per la riduzione del grado di rischio che qui c'occupa sono le seguenti:

- **PR-06** – Dispositivi informatici.

**L'applicazione delle procedure testé indicate determina una riduzione del grado di rischio di commissione di reati. Su queste basi, il grado di rischio viene ri-valutato come da tabelle seguenti <sup>(3)</sup>.**

<sup>(1)</sup> Con l'avvertenza, per quel che qui importa, che, ove il reato non s'appalesasse configurabile, ciò è stato graficamente indicato con il colore azzurro.

<sup>(2)</sup> Ove, beninteso, lo stesso non s'appalesasse già accettabile.

<sup>(3)</sup> Nell'ambito delle quali sono state graficamente indicate con il colore bianco le aree a rischio di commissione di reati in relazione alle quali il correlativo grado di rischio s'appalesava accettabile.



RIVALUTAZIONE DEL RISCHIO

		REATI						
		615 ter c.p.	615 quater c.p.	615 quinquies c.p.	617 quater c.p.	617 quinquies c.p.	635 bis c.p.	Art. 24 bis
ATTIVITÀ SENSIBILI	DISPOSITIVI INFORMATICI							

		REATI						
		635 ter c.p.	635 quater c.p.	635 quinquies c.p.	491 bis c.p.	640 quinquies c.p.	Art.1. c. 11 d.l. 105/2019	Art. 24 bis
ATTIVITÀ SENSIBILI	DISPOSITIVI INFORMATICI							



TEATRO NAZIONALE

EMILIA ROMAGNA  
TEATRO FONDAZIONE

MOG 231  
(ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231)

**PARTE SPECIALE C**

Art. 24 *ter*

**DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

DEFINIZIONI	3
REATI	4
ANALISI DEL RISCHIO	11
PIANO DI BONIFICA	13
RIVALUTAZIONE DEL RISCHIO	14

## DEFINIZIONI

### SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE

Sostanze chimiche farmacologicamente attive, dotate d'azione stupefacente psicotropa in grado, in quanto tale, d'alterare l'attività mentale.

Nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, la materia è disciplinata dal d.P.R. 9-10-1990, n. 309 così come modificato, da ultimo, dal d.l. 20-3-2014, n. 36, conv. in l. 16-5-2014, n. 79, che ha ripristinato l'originario sistema tabellare di classificazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

Le anzidette tabelle, più precisamente, sono così strutturate: -- Tabella I: + oppio e derivati oppiacei (*i.e.* morfina, eroina, metadone, etc.); + foglie di coca e derivati; + anfetamina e derivati anfetaminici (*i.e.* ecstasy e cc.dd. *designer drugs*); + allucinogeni (*i.e.* dietilammide dell'acido lisergico-LSD, mescalina, psilocibina, fenciclidina, ketamina, etc.); -- Tabella II: + cannabis; -- Tabella III: + barbiturici; -- Tabella IV: + benzodiazepine; -- Tabella dei medicinali: + sostanze attive che hanno attività farmacologica.

### ARMI DA GUERRA

Armi d'ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità d'offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

### ARMI TIPO GUERRA

Armi che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o d'impiego comune con le armi da guerra.

### ARMI CLANDESTINE

Armi comuni da sparo: -- non catalogate ex art. 7 l. 18-4-1975, n. 110 da sparo; -- non sottoposte alla verifica ex art. 23 comma 12 *sexiesdecies* d.l. 6-7-2012, n. 95, conv. in l. 7-8-2012, n. 135.

### ARMI COMUNI DA SPARO

Fucili: -- anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia; -- con due canne a anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale; -- con due o tre canne miste, a anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale; -- a una canna a anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico; -- che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico; -- che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra: + presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo; + abbiano limitato volume di fuoco; + siano destinati a utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari rivoltelle a rotazione; pistole a funzionamento semiautomatico; repliche d'armi antiche a avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo.

### ESPLOSIVI

Sostanze che, essendo caratterizzate da elevata potenzialità, sono idonee, in ragione della loro micidialità, a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo.

## REATI

La presente parte speciale ha a oggetto i delitti di criminalità organizzata passati in rassegna dall'art. 24 *ter* d.lgs. 8-6-2001, n. 231, nonché da tabelle, quelle seguenti, costruite a partire da testo di legge (T), analisi normativa (A) e esemplificazioni (E).

Con l'avvertenza, per quel che qui importa, che, allorché il singolo reato-presupposto sarà valutato come non configurabile in concreto, nel riquadro dell'analisi normativa e in quello delle esemplificazioni sarà indicata la dicitura N.C.

Art. 24 *ter*

### Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
4. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-*bis* e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-*bis*, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinqüies*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-*undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

**BENE GIURIDICO TUTELATO**

Il delitto *de quo* è posto a protezione dell'interesse statale di garantire l'ordine pubblico contro la costituzione e l'esistenza d'associazioni dirette a commettere delitti.

**SOGGETTO ATTIVO**

Il delitto *de quo* è reato comune che può essere commesso da chiunque.

**CONDOTTA**

La condotta incriminata consiste nell'associarsi allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti.

**ELEMENTO SOGGETTIVO**

Il delitto *de quo* è punito a titolo di dolo specifico, consistente nella volontà d'entrare a fare parte d'una associazione avendo quale scopo quello di contribuire all'attuazione del generico programma criminoso proprio della stessa.

**CONSUMAZIONE**

Il delitto *de quo* si consuma nel momento in cui è costituita l'associazione.

**SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231**

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote – ovvero da quattrocento a mille quote se a venire in emergenza è il delitto ex comma 6 –; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; **2.2** della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **2.3** del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; **2.4.** dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **2.5.** del divieto di pubblicizzare beni o servizi – in tutti i casi, per una durata non inferiore a un anno –.

1. La fondazione agevola in qualsivoglia modo l'attività d'associazioni criminali dedite a traffico di persone ovvero a favorire l'immigrazione clandestina e ciò al fine d'ottenere manodopera a basso costo.
2. La fondazione partecipa all'attività d'un'associazione, nella consapevolezza della natura criminosa della stessa, asservendo alla medesima beni e strutture aziendali, uffici e personale.

**Art. 416 bis c.p.**  
**Associazione di tipo mafioso anche straniera**

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

**BENE GIURIDICO TUTELATO**

Il delitto *de quo* è posto a protezione dell'interesse statale di garantire l'ordine pubblico e l'ordine economico contro la costituzione e l'esistenza d'associazioni dirette a commettere delitti.

**SOGGETTO ATTIVO**

Il delitto *de quo* è reato comune che può essere commesso da chiunque.

**CONDOTTA**

La condotta incriminata consiste nel fare parte d'un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

**ELEMENTO SOGGETTIVO**

Il delitto *de quo* è punito a titolo di dolo specifico, consistente nella volontà d'essere associato, entrando a fare parte della consoteria e rimando all'interno della stessa nella consapevolezza delle caratteristiche e delle finalità proprie di quest'ultima.

**CONSUMAZIONE**

Il delitto *de quo* si consuma nel momento in cui è costituita l'associazione ovvero nel momento in cui il soggetto attivo entra a fare parte della stessa.

**SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001 N. 231**

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; **2.2** della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **2.3** del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; **2.4.** dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **2.5.** del divieto di pubblicizzare beni o servizi – in tutti i casi, per una durata non inferiore a un anno –.

1. La fondazione, al fine d'ottenere un risparmio di costi, s'avvale d'associazioni, enti o società non iscritte nelle *white lists* per la gestione e lo smaltimento di rifiuti che risultano fare capo alla criminalità organizzata.
2. La fondazione, al fine di trarre profitto ulteriore rispetto al prezzo di mercato, fornisce servizi a associazioni, enti e società collegate alla criminalità organizzata.
3. La fondazione riceve, utilizza, gestisce fondi provenienti da canali non istituzionali che risultano essere collegati alla criminalità organizzata.

**Art. 416 bis.1 c.p.**  
**Delitti commessi avvalendosi delle condizioni**  
**di cui all'art. 416 bis c.p. ovvero al fine d'agevolare le predette associazioni**

Art. 24 ter

1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
3. Per i delitti di cui all'articolo 416 bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.
4. Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.

## Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso

- 1.** Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art. 416 bis.
- 2.** La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.
- 3.** Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.
- 4.** In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

### BENE GIURIDICO TUTELATO

Il delitto *de quo* è posto a protezione del principio di legalità democratica e rappresentativa delle istituzioni politiche.

### SOGGETTO ATTIVO

Il delitto *de quo* è reato proprio che può essere commesso da un uomo politico, estraneo alla consorceria, candidato nell'ambito d'una competizione elettorale ovvero da un suo sostenitore.

### CONDOTTA

La condotta incriminata consiste: **1.** nell'accettare, direttamente o indirettamente, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni ex art.416 bis c.p. in cambio dell'erogazione di denaro o altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa; **2.** Nel promettere, direttamente o indirettamente, di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni ex art. 416 bis c.p. in cambio dell'erogazione di denaro o altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

### ELEMENTO SOGGETTIVO

Il delitto *de quo* è punito a titolo di dolo specifico, consistente nella volontà di richiedere la promessa di voti in cambio dell'erogazione di denaro o altra utilità, nonché nella volontà d'intessere l'intesa con la consorceria o con un suo rappresentante.

### CONSUMAZIONE

Il delitto *de quo* si consuma con la promessa indipendentemente dall'effettiva prestazione del voto o dalla sua dazione in conformità della richiesta del soggetto attivo.

### SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; **2.2** della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **2.3** del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; **2.4.** dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **2.5.** del divieto di pubblicizzare beni o servizi – in tutti i casi, per una durata non inferiore a un anno –.

- 1.** La fondazione entra in contatto con noti esponenti della criminalità organizzata, promettendo di procurare voti di dipendenti in occasione d'una competizione elettorale e ciò in cambio della promessa di denaro o altra utilità in favore della fondazione stessa.
- 2.** La fondazione, anche per il tramite d'un suo incaricato, concorre nella creazione del contatto tra politici locali e esponenti della criminalità organizzata e ciò al fine di trarre profitto, nonché di manipolare l'esito elettorale.

A

T

E



**Art. 630 c.p.**  
**Sequestro di persona a scopo di estorsione**

Art. 24 ter

1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
7. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

T

A

N.C.

E

N.C.

## Art. 74 d.P.R. 309/1990

## Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Art. 24 ter

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del Codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

**7-bis.** Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

T

A

N.C.

E

N.C.

**Art. 407 c. 2 lett. a n. 5 c.p.p.**  
**Termini di durata massima delle indagini preliminari**

**1.** Salvo quanto previsto dall'articolo 393, comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

**2.** La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale, 291 ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291 quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 432;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso Codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del Codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del Codice penale 3;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'articolo 416 del Codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

7-bis) dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del Codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.

**3.** Salvo quanto previsto dall'articolo 415 bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.

**3 bis.** In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la Corte di Appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la Corte di Appello.

**ANALISI DEL RISCHIO**

L'attività d'analisi del rischio posta in essere sulla base delle modalità specificate nella parte generale del presente MOG 231 (Introduzione alle parti speciali), ha permesso d'individuare le seguenti attività sensibili rispetto all'anzidetto rischio.

		REATI					Art. 24 fer
		416 c.p.	416 bis c.p.	416 ter c.p.	630 c.p.	74 d.P.R. 309/1990	
ATTIVITÀ SENSIBILI	AREA PERSONALE E SICUREZZA						
	RISORSE FINANZIARIE						
	CONTABILITÀ E FATTURAZIONE						
	ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI						
	BILANCIO						
	AREA COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E UFFICIO STAMPA						
	FORNITORI						
	ACQUISTI						


APPALTI E SUBAPPALTI				
OMAGGI				
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE				
RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICIALI E GLI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO				
DANZA				
AREA TEATRI STORCHI E DELLE PASSIONI				
AREA TEATRI ARENA DEL SOLE, DELLE MOLINE, FABBRI E DADÀ				
AREA TEATRO BONCI				


## PIANO DI BONIFICA


### PROGETTAZIONE

Dall'analisi condotta sulla fondazione e avente a oggetto i reati previsti dalla presente parte speciale, sono emerse le aree a rischio di commissione di reati *supra* individuate. Per ogni area a rischio di commissione di reati <sup>(1)</sup> è stato indicato il grado di rischio esistente nell'ambito dell'organizzazione aziendale e ciò sulla base della seguente scala cromatica:

 grado di rischio accettabile

 grado di rischio basso

 grado di rischio medio

 grado di rischio alto

 grado di rischio inaccettabile

### PREDISPOSIZIONE

Al fine di ridurre l'anzidetto grado di rischio <sup>(2)</sup>, sono state quindi predisposte procedure specifiche per le singole aree a rischio di commissione di reati. In particolare, le procedure predisposte per la riduzione del grado di rischio che qui c'occupa sono le seguenti:

- **PR-01** – Area Personale e sicurezza;
- **PR-02** – Risorse finanziarie;
- **PR-03** – Contabilità e fatturazione;
- **PR-04** – Adempimenti fiscali e tributari;
- **PR-05** – Bilancio;
- **PR-07** – Area Comunicazione, promozione e ufficio stampa;
- **PR-08** – Fornitori;
- **PR-09** – Acquisti;
- **PR-10** – Appalti e subappalti;
- **PR-11** – Omaggi;
- **PR-12** – Rapporti con la pubblica amministrazione;
- **PR-13** – Rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio;
- **PR-16** – Danza;
- **PR-19** – Area Teatri Storchi e delle Passioni;
- **PR-20** – Area Teatri Arena del Sole, delle Moline, Fabbri e Dadà;
- **PR-21** – Area Teatro Bonci.

**L'applicazione delle procedure testé indicate determina una riduzione del grado di rischio di commissione di reati. Su queste basi, il grado di rischio viene ri-valutato come da tabelle seguenti <sup>(3)</sup>.**

<sup>(1)</sup> Con l'avvertenza, per quel che qui importa, che, ove il reato non s'appalesasse configurabile, ciò è stato graficamente indicato con il colore azzurro.

<sup>(2)</sup> Ove, beninteso, lo stesso non s'appalesasse già accettabile.

<sup>(3)</sup> Nell'ambito delle quali sono state graficamente indicate con il colore bianco le aree a rischio di commissione di reati in relazione alle quali il correlativo grado di rischio s'appalesava accettabile.

RIVALUTAZIONE DEL RISCHIO

	REATI					Art. 24 ter
	416 c.p.	416 bis c.p.	416 ter c.p.	630 c.p.	74 d.P.R. 309/1990	
AREA PERSONALE E SICUREZZA						
RISORSE FINANZIARIE						
CONTABILITÀ E FATTURAZIONE						
ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI						
BILANCIO						
AREA COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E UFFICIO STAMPA						
FORNITORI						
ACQUISTI						
APPALTI E SUBAPPALTI						

ATTIVITÀ SENSIBILI

OMAGGI				
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE				
RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICIALI E GLI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO				
DANZA				
AREA TEATRI STORCHI E DELLE PASSIONI				
AREA TEATRI ARENA DEL SOLE, DELLE MOLINE, FABBRI E DADÀ				
AREA TEATRO BONCI				





TEATRO NAZIONALE

EMILIA ROMAGNA  
TEATRO FONDAZIONE

MOG 231  
(ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231)

**PARTE SPECIALE D**

Art. 25

CONCUSSIONE  
INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ  
CORRUZIONE

DEFINIZIONI	3
REATI	4
ANALISI DEL RISCHIO	16
PIANO DI BONIFICA	20
RIVALUTAZIONE DEL RISCHIO	21

## DEFINIZIONI

### **ENTE PUBBLICO**

Complesso organizzato di persone e cose che, per mezzo di propri organi, persegue la finalità d'esercitare l'attività amministrativa.

### **PUBBLICO UFFICIALE**

Persona che, anche in assenza di rapporto d'impiego con lo Stato, esercita, anche temporaneamente, una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

### **INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO**

Persona che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio.

### **PERSONA ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ**

Persona che esercita una professione per l'esercizio della quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o che, pur non esercitando pubbliche funzioni e pur non prestando pubblici servizi, adempie servizi dichiarati di pubblica necessità dalla pubblica amministrazione.

**REATI**

La presente parte speciale ha a oggetto i reati di concussione, d'induzione indebita a dare o promettere utilità e di corruzione passati in rassegna dall'art. 25 d.lgs. 8-6-2001, n. 231, nonché da tabelle, quelle seguenti, costruite a partire da testo di legge (T), analisi normativa (A) e esemplificazioni (E).

Con l'avvertenza, per quel che qui importa, che, allorché il singolo reato-presupposto sarà valutato come non configurabile in concreto, nel riquadro dell'analisi normativa e in quello delle esemplificazioni sarà indicata la dicitura N.C.

<b>Art. 314 c.p. Peculato (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'unione europea)</b>		<b>Art. 25</b>
<b>T</b>	<p><b>1.</b> Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.</p> <p><b>2.</b> Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.</p>	
<b>A</b>	N.C.	
<b>E</b>	N.C.	

**Art. 316 c.p.**  
**Peculato mediante profitto dell'errore altrui**  
**(quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'unione europea)**

Art. 25

T

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

A

N.C.

E

N.C.

## Art. 317 c.p. Concussione

Art. 25

**T** 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

### BENE GIURIDICO TUTELATO

Il delitto *de quo* è posto a protezione dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

### SOGGETTO ATTIVO

Il delitto *de quo* è reato proprio che può essere commesso: **1.** dal pubblico ufficiale; **2.** dall'incaricato di pubblico servizio; **3.** da membro d'organi comunitari o da funzionario europeo.

### CONDOTTA

La condotta incriminata consiste nell'abusare della propria qualità o dei propri poteri e nel costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé stessi o a terzi, denaro o altra utilità.

### ELEMENTO SOGGETTIVO

**A** Il delitto *de quo* è punito a titolo di dolo generico.

### CONSUMAZIONE

Il delitto *de quo* si consuma nel momento in cui avviene la dazione o si fa la promessa.

### SANZIONE EX. D.LGS. 8-6-2001, N. 231

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; **2.2** della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **2.3** del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; **2.4.** dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **2.5.** del divieto di pubblicizzare beni o servizi – per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da un soggetto ex art. 5 comma 1 lett. a) d.lgs. 8-6-2001, n. 231 e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni se il reato è stato commesso da un soggetto ex art. 5 comma 1 lett. b) d.lgs. 8-6-2001, n. 231 –.

**E** 1. Il pubblico ufficiale, in sede di accertamento fiscale, costringe uno degli amministratori a dargli o promettergli denaro o altra utilità per ottenere in cambio l'annullamento o la diminuzione di una sanzione rilevata, o viceversa minacciandolo, in caso contrario, di rilevare una sanzione in realtà insussistente.

2. Il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe l'amministratore a dargli o promettergli denaro o altra utilità, prospettandogli, in caso contrario, l'esclusione *de plano* da una gara pubblica alla quale la fondazione aveva partecipato.

3. Il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe il dipendente della fondazione a dargli o promettergli denaro o altra utilità, prospettandogli, in caso contrario, il diniego di autorizzazioni richieste, ovvero la revoca di autorizzazioni già concesse.

**Art. 318 c.p.**  
**Corruzione per l'esercizio della funzione**

**1.** Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

**BENE GIURIDICO TUTELATO**

Il delitto *de quo* è posto a protezione dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

**SOGGETTO ATTIVO**

Il delitto *de quo* è reato proprio che può essere commesso: **1.** dal pubblico ufficiale; **2.** dall'incaricato di pubblico servizio; **3.** dal privato.

**CONDOTTA**

La condotta incriminata consiste: **1.** nell'indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri; **2.** nell'accettare la promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri.

**ELEMENTO SOGGETTIVO**

Il delitto *de quo* è punito: **1.** nella forma antecedente, a titolo di dolo specifico, consistente nella volontà di ricevere, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri; **2.** nella forma susseguente, a titolo di dolo generico.

**CONSUMAZIONE**

Il delitto *de quo* si consuma nel momento in cui interviene l'accordo corruttivo.

**SANZIONI EX. D.LGS. 8-6-2001, N. 231**

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

**1.** La fondazione o un suo dipendente facilita, favorisce, o agevola in qualsivoglia maniera il pubblico ufficiale, dando o promettendo indebitamente a questo ultimo denaro o altra utilità al fine di fargli compiere un atto inerente alle sue funzioni o i suoi poteri.

**2.** La fondazione o un suo dipendente promette una somma di denaro al pubblico ufficiale o accetta di assumere alle proprie dipendenze un suo parente, affinché egli velocizzi una procedura ovvero una concessione pubblica in favore della fondazione.

**3.** La fondazione o un suo dipendente, promette al pubblico ufficiale una somma di denaro affinché lo stesso provveda ad eseguire un accertamento fiscale all'interno di una società concorrente.

T

A

E

**Art. 319 c.p.**  
**Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

**T** 1. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

**BENE GIURIDICO TUTELATO**

Il delitto *de quo* è posto a protezione dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

**SOGGETTO ATTIVO**

Il delitto *de quo* è reato proprio che può essere commesso: **1.** dal pubblico ufficiale; **2.** dall'incaricato di pubblico servizio; **3.** dal privato.

**CONDOTTA**

La condotta incriminata consiste: **1.** nel ricevere, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del proprio ufficio ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio; **2.** nell'accettare la promessa di denaro o altra utilità per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del proprio ufficio ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

**A** **ELEMENTO SOGGETTIVO**

Il delitto *de quo* è punito: **1.** nella forma antecedente, a titolo di dolo specifico, consistente nella volontà di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio; **2.** nella forma susseguente, a titolo di dolo generico.

**CONSUMAZIONE**

Il delitto *de quo* si consuma nel momento in cui interviene l'accordo corruttivo.

**SANZIONI EX. D.LGS. 8-6-2001, N. 231**

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; **2.2** della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **2.3** del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; **2.4.** dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **2.5.** del divieto di pubblicizzare beni o servizi – per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da un soggetto ex art. 5 comma 1 lett. a) d.lgs. 8-6-2001, n. 231 e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni se il reato è stato commesso da un soggetto ex art. 5 comma 1 lett. b) d.lgs. 8-6-2001, n. 231 –.

**E** **1.** La fondazione o suo dipendente aiuta, favorisce, o agevola in qualsivoglia maniera il pubblico ufficiale dando a quest'ultimo indebitamente denaro o altra utilità per aver compiuto un atto contrario al suo ufficio.  
**2.** Attraverso regalie o omaggi, la fondazione corrompe il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio al fine di evitare provvedimenti di natura sanzionatoria a seguito di accertate violazioni di adempimenti obbligatori (es. sanzioni di tipo tributario o violazioni delle norme in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).  
**3.** La fondazione promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio al fine di non fare rilevare ovvero di ignorare errori, ritardi, omissioni o violazioni nell'ambito del pagamento dei contributi INPS o INAIL del personale dipendente.



## Art. 319 *ter* c.p. Corruzione in atti giudiziari

- T**
1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
  2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

### BENE GIURIDICO TUTELATO

Il delitto *de quo* è posto a protezione dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

### SOGGETTO ATTIVO

Il delitto *de quo* è reato proprio che può essere commesso dal pubblico ufficiale (solitamente, magistrato) che, con la propria condotta, può interferire, direttamente o indirettamente, nel regolare svolgimento dell'attività giudiziaria.

### CONDOTTA

La condotta incriminata consiste nel commettere fatti di corruzione propria o per l'esercizio della funzione per favorire o danneggiare una parte nell'ambito d'un processo civile, penale o amministrativo.

### ELEMENTO SOGGETTIVO

**A** Il delitto *de quo* è punito a titolo di dolo specifico, consistente nella volontà di favorire o danneggiare una parte nell'ambito d'un processo civile, penale o amministrativo.

### CONSUMAZIONE

Il delitto *de quo* si consuma nel momento in cui viene concluso il *pactum sceleris*.

### SANZIONI EX. D.LGS. 8-6-2001, N. 231

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; **2.2** della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **2.3** del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; **2.4.** dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **2.5.** del divieto di pubblicizzare beni o servizi – per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da un soggetto ex art. 5 comma 1 lett. a) d.lgs. 8-6-2001, n. 231 e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni se il reato è stato commesso da un soggetto ex art. 5 comma 1 lett. b) d.lgs. 8-6-2001, n. 231 –.

- E**
1. La fondazione o suo incaricato elargisce denaro o altra utilità al pubblico ufficiale al fine di farsi favorire ovvero di danneggiare la controparte in un processo civile, penale o amministrativo.
  2. La fondazione o un suo dipendente promette una somma di denaro ad un pubblico ufficiale affinché – nell'ambito di un procedimento penale, civile o amministrativo (esempio: infortuni sul lavoro o accertamenti tributari) – rilasci dichiarazioni favorevoli alla fondazione stessa.

**Art. 319 quater c.p.  
Induzione indebita a dare o promettere utilità**

- 1.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
- 2.** Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

**BENE GIURIDICO TUTELATO**

Il delitto *de quo* è posto a protezione dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

**SOGGETTO ATTIVO**

Il delitto *de quo* è reato proprio che può essere commesso; **1.** dal pubblico ufficiale; **2.** dall'incaricato di pubblico servizio; **3.** dal privato.

**CONDOTTA**

La condotta incriminata consiste nell'abusare della propria qualità o dei propri poteri e nell'indurre taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé stessi o a terzi, denaro o altra utilità.

**ELEMENTO SOGGETTIVO**

Il delitto *de quo* è punito a titolo di dolo generico.

**CONSUMAZIONE**

Il delitto *de quo* si consuma nel momento in cui avviene la dazione o si fa la promessa.

**SANZIONI EX. D.LGS. 8-6-2001, N. 231**

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; **2.2** della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **2.3** del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; **2.4.** dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **2.5.** del divieto di pubblicizzare beni o servizi – per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da un soggetto ex art. 5 comma 1 lett. a) d.lgs. 8-6-2001, n. 231 e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni se il reato è stato commesso da un soggetto ex art. 5 comma 1 lett. b) d.lgs. 8-6-2001, n. 231 –.

- 1.** Il pubblico ufficiale, abusando dei poteri inerenti al suo ufficio, induce la fondazione ovvero un suo amministratore a promettergli di assumere un suo conoscente in cambio di futuri favori che verranno elargiti dal pubblico ufficiale stesso.
- 2.** Il pubblico ufficiale induce l'amministratore della fondazione a dare o promettergli una somma di denaro al fine di aggiudicarsi *de plano* la commessa relativa ad un appalto pubblico.
- 3.** Il pubblico ufficiale, dopo aver accertato l'esistenza di alcune violazioni della normativa in materia tributaria o di antiriciclaggio, induce la fondazione o il suo amministratore a dare o promettergli denaro o altra utilità al fine di evitare ovvero di diminuire l'importo delle relative sanzioni.

**Art. 321 c.p.  
Pene per il corruttore**

Art. 25

1. Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

## Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Art. 25

- 1.** Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
- 2.** Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
- 3.** La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
- 4.** La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

### BENE GIURIDICO TUTELATO

Il delitto *de quo* è posto a protezione dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

### SOGGETTO ATTIVO

Il delitto *de quo* è reato proprio che può essere commesso da chiunque.

### CONDOTTA

La condotta incriminata consiste nell'offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico funzionario: **1.** in vista dell'esercizio delle sue funzioni/dei suoi poteri; **2.** per indurre lo stesso a omettere/a ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri.

### ELEMENTO SOGGETTIVO

Il delitto *de quo* è punito a titolo di dolo specifico che consiste nella volontà d'offrire al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità affinché compia un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero eserciti la funzione o il potere pubblici in favore dell'istigatore.

### CONSUMAZIONE

Il delitto *de quo* si consuma nel momento in cui l'offerta o la promessa giungono a conoscenza dell'*intraneus* e sono da questi percepite e comprese nel loro significato.

### SANZIONI EX. D.LGS. 8-6-2001, N. 231

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

- 1.** La fondazione o un suo dipendente convince il pubblico ufficiale ad accettare denaro o altre utilità al fine di ottenere un vantaggio in una procedura amministrativa ma quest'ultimo non accetta l'offerta.
- 2.** La fondazione o un suo dipendente convince l'ispettore del lavoro ad accettare una somma di denaro al fine di dichiarare il falso in verbale di accertamento ma quest'ultimo non accetta l'offerta.
- 3.** La fondazione o un suo incaricato convince il giudice e/o il suo cancelliere ad accettare denaro al fine di ottenere esito favorevole in sede di contenzioso, ma quest'ultimo non accetta l'offerta.
- 4.** La fondazione o un suo incaricato convince il pubblico ufficiale ad accettare un regalo di elevato valore affinché lo stesso non espliciti correttamente le proprie funzioni, ma quest'ultimo non accetta l'offerta.

**Art. 322 bis c.p.****Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle corti internazionali o degli organi delle comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5 ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5 quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

**Art. 323 c.p.**  
**Abuso d'ufficio**  
**(quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'unione europea)**

Art. 25

**T** 1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la pena da uno a quattro anni.

2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

**A** N.C.**E** N.C.

### Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite

- 1.** Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
- 2.** La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
- 3.** La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
- 4.** Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
- 5.** Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

#### BENE GIURIDICO TUTELATO

Il delitto *de quo* è posto a protezione dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

#### SOGGETTO ATTIVO

Il delitto *de quo* è reato comune che può essere commesso da chiunque.

#### CONDOTTA

La condotta incriminata consiste nello sfruttare o nel vantare relazioni con un pubblico funzionario per indebitamente fare dare o promettere, a sé stessi o a altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico funzionario ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

#### ELEMENTO SOGGETTIVO

Il delitto *de quo* è punito a titolo di dolo generico.

#### CONSUMAZIONE

Il delitto *de quo* si consuma nel momento in cui l'intermediario riceve il denaro o l'altra utilità ovvero ne ottiene la promessa.

#### SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

**1.** L'ente promette o dà al proprio consulente somme di denaro a titolo di indebito compenso per l'accoglimento di una pratica di finanziamento pubblico, della quale quest'ultimo garantisce il buon esito grazie alla effettiva conoscenza di un funzionario pubblico.

**2.** L'ente promette o dà indebitamente denaro o altra utilità ad un intermediario – che vanti o sfrutti relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis c.p. – affinché il primo retribuisca quest'ultimo per agevolare l'esito favorevole di un procedimento amministrativo o per l'ottenimento di una concessione o di una autorizzazione in materia edilizia.

**ANALISI DEL RISCHIO**

L'attività d'analisi del rischio posta in essere sulla base delle modalità specificate nella parte generale del presente MOG 231 (Introduzione alle parti speciali), ha permesso d'individuare le seguenti attività sensibili rispetto all'anzidetto rischio.

		REATI					Art. 25
		314 c.p.	316 c.p.	317 c.p.	318 c.p.	319 c.p.	
ATTIVITÀ SENSIBILI	AREA PERSONALE E SICUREZZA	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	
	RISORSE FINANZIARIE	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Orange	
	CONTABILITÀ E FATTURAZIONE	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Yellow	
	ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Yellow	
	BILANCIO	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Yellow	
	AREA COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E UFFICIO STAMPA	Yellow	Yellow	Orange	Orange	Orange	
	FORNITORI	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	
	APPALTI E SUBAPPALTI	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	



OMAGGI				
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE				
RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICIALI E GLI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO				
DANZA				
AREA TEATRI STORCHI E DELLE PASSIONI				
AREA TEATRI ARENA DEL SOLE, DELLE MOLINE, FABBRI E DADÀ				
AREA TEATRO BONCI				

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATI					Art. 25
	319 <i>ter</i> c.p.	319 <i>quater</i> c.p.	322 c.p.	323 c.p.	346 <i>bis</i> c.p.	
AREA PERSONALE E SICUREZZA	Yellow	Yellow	Yellow	Cyan	Yellow	
RISORSE FINANZIARIE	Orange	Orange	Orange	Cyan	Orange	
CONTABILITÀ E FATTURAZIONE	Yellow	Yellow	Yellow	Cyan	Yellow	
ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI	Yellow	Yellow	Yellow	Cyan	Yellow	
BILANCIO	Yellow	Yellow	Yellow	Cyan	Cyan	
AREA COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E UFFICIO STAMPA	Orange	Orange	Orange	Cyan	Orange	
FORNITORI	Green	Green	Green	Cyan	Green	
APPALTI E SUBAPPALTI	Yellow	Yellow	Yellow	Cyan	Yellow	
OMAGGI	Orange	Orange	Orange	Cyan	Orange	

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE				
RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICIALI E GLI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO				
DANZA				
AREA TEATRI STORCHI E DELLE PASSIONI				
AREA TEATRI ARENA DEL SOLE, DELLE MOLINE, FABBRI E DADÀ				
AREA TEATRO BONCI				


## PIANO DI BONIFICA


### PROGETTAZIONE


Dall'analisi condotta sulla fondazione e avente a oggetto i reati previsti dalla presente parte speciale, sono emerse le aree a rischio di commissione di reati *supra* individuate.

Per ogni area a rischio di commissione di reati <sup>(1)</sup> è stato indicato il grado di rischio esistente nell'ambito dell'organizzazione aziendale e ciò sulla base della seguente scala cromatica:

 grado di rischio accettabile

 grado di rischio basso

 grado di rischio medio

 grado di rischio alto

 grado di rischio inaccettabile

### PREDISPOSIZIONE

Al fine di ridurre l'anzidetto grado di rischio <sup>(2)</sup>, sono state quindi predisposte procedure specifiche per le singole aree a rischio di commissione di reati.

In particolare, le procedure predisposte per la riduzione del grado di rischio che qui c'occupa sono le seguenti:

- **PR-01** – Area personale e sicurezza;
- **PR-02** – Risorse finanziarie;
- **PR-03** – Contabilità e fatturazione;
- **PR-04** – Adempimenti fiscali e tributari;
- **PR-05** – Bilancio;
- **PR-07** – Area Comunicazione, promozione e ufficio stampa;
- **PR-08** – Fornitori;
- **PR-10** – Appalti e subappalti;
- **PR-11** – Omaggi;
- **PR-12** – Rapporti con la pubblica amministrazione;
- **PR-13** – Rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio;
- **PR-16** – Danza;
- **PR-19** – Area Teatri Storchi e delle Passioni;
- **PR-20** – Area Teatri Arena del Sole, delle Moline, Fabbri e Dadà;
- **PR-21** – Area Teatro Bonci.

**L'applicazione delle procedure testé indicate determina una riduzione del grado di rischio di commissione di reati. Su queste basi, il grado di rischio viene ri-valutato come da tabelle seguenti <sup>(3)</sup>.**

<sup>(1)</sup> Con l'avvertenza, per quel che qui importa, che, ove il reato non s'appalesasse configurabile, ciò è stato graficamente indicato con il colore azzurro.

<sup>(2)</sup> Ove, beninteso, lo stesso non s'appalesasse già accettabile.

<sup>(3)</sup> Nell'ambito delle quali sono state graficamente indicate con il colore bianco le aree a rischio di commissione di reati in relazione alle quali il correlativo grado di rischio s'appalesava accettabile.

RIVALUTAZIONE DEL RISCHIO

	REATI					Art. 25
	314 c.p.	316 c.p.	317 c.p.	318 c.p.	319 c.p.	
AREA PERSONALE E SICUREZZA			High	High	High	
RISORSE FINANZIARIE			Medium	High	Medium	
CONTABILITÀ E FATTURAZIONE			High	Low	High	
ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI			High	Low	High	
BILANCIO			High	Low	High	
AREA COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E UFFICIO STAMPA			Medium	Medium	Medium	
FORNITORI			High	High	High	
APPALTI E SUBAPPALTI			High	High	High	

ATTIVITÀ SENSIBILI

OMAGGI				
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE				
RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICIALI E GLI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO				
DANZA				
AREA TEATRI STORCHI E DELLE PASSIONI				
AREA TEATRI ARENA DEL SOLE, DELLE MOLINE, FABBRI E DADÀ				
AREA TEATRO BONCI				

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATI					Art. 25
	319 <i>ter</i> c.p.	319 <i>quater</i> c.p.	322 c.p.	323 c.p.	346 <i>bis</i> c.p.	
AREA PERSONALE E SICUREZZA	Green	Green	Green	White	Green	
RISORSE FINANZIARIE	Yellow	Yellow	Yellow	White	Yellow	
CONTABILITÀ E FATTURAZIONE	Green	Green	Green	White	Green	
ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI	Green	Green	Green	White	Green	
BILANCIO	Green	Green	Green	White	White	
AREA COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E UFFICIO STAMPA	Yellow	Yellow	Yellow	White	Yellow	
FORNITORI	White	White	White	White	White	
APPALTI E SUBAPPALTI	Green	Green	Green	White	Green	
OMAGGI	Yellow	Yellow	Yellow	White	Yellow	

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Yellow	Yellow	White	Yellow
RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICIALI E GLI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO	Yellow	Yellow	White	Yellow
DANZA	Yellow	Yellow	White	Yellow
AREA TEATRI STORCHI E DELLE PASSIONI	Green	Green	White	Green
AREA TEATRI ARENA DEL SOLE, DELLE MOLINE, FABBRI E DADÀ	Green	Green	White	Green
AREA TEATRO BONCI	Green	Green	White	Green





TEATRO NAZIONALE

EMILIA ROMAGNA  
TEATRO FONDAZIONE

MOG 231  
(ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231)

**PARTE SPECIALE E**  
*Art. 25 quinquies*

**DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

DEFINIZIONI	3
REATI	4
ANALISI DEL RISCHIO	14
PIANO DI BONIFICA	16
RIVALUTAZIONE DEL RISCHIO	17

## DEFINIZIONI

### **PORNOGRAFIA MINORILE**

La nozione di pornografia minorile è passata in rassegna dall'art. 600 *ter* comma 7 c.p., a mente del quale, per pornografia minorile s'intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, d'un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali d'un minore d'anni diciotto per scopi sessuali.

## REATI

La presente parte speciale ha a oggetto i delitti contro la personalità individuali passati in rassegna dall'art. 25 *quinquies* d.lgs. 8-6-2001, n. 231, nonché da tabelle, quelle seguenti, costruite a partire da testo di legge (T), analisi normativa (A) e esemplificazioni (E).

Con l'avvertenza, per quel che qui importa, che, allorché il singolo reato-presupposto sarà valutato come non configurabile in concreto, nel riquadro dell'analisi normativa e in quello delle esemplificazioni sarà indicata la dicitura N.C.

Art. 25 *quinquies*

**Art. 600 c.p.**  
**Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**

**1.** Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

**2.** La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

**BENE GIURIDICO TUTELATO**

Il delitto *de quo* è posto a protezione dello *status libertatis*, qui inteso alla stregua della libertà dell'essere umano.

**SOGGETTO ATTIVO**

Il delitto *de quo* è reato comune che può essere commesso da chiunque.

**CONDOTTA**

La condotta incriminata consiste: **1.** nell'esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà; **2.** nel ridurre/mantenere una persona in stato di soggezione continuativa, costringendo la stessa: **2.1** a prestazioni lavorative; **2.2** a prestazioni sessuali; **2.3** all'accattonaggio; **2.4** al compimento d'attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo d'organi.

**ELEMENTO SOGGETTIVO**

Il delitto *de quo* è punito a titolo di dolo generico.

**CONSUMAZIONE**

Il delitto *de quo* si consuma nel momento in cui il soggetto attivo: **1.** esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà; **2.** riduce/mantiene una persona in stato di soggezione continuativa, costringendo la stessa: **2.1** a prestazioni lavorative; **2.2** a prestazioni sessuali; **2.3** all'accattonaggio; **2.4** al compimento d'attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo d'organi.

**SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231**

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; **2.2** della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **2.3** del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; **2.4.** dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **2.5.** del divieto di pubblicizzare beni o servizi – per una durata non inferiore a un anno –.

**1.** La fondazione, promettendo d'aiutare a regolarizzare la propria posizione, impiega alle proprie dipendenze persone prive di regolare permesso di soggiorno, costringendole a prestare il proprio lavoro in condizioni pericolose, umilianti e degradanti, sfruttando l'impossibilità di queste ultime d'ottenere fonti di reddito alternative.

**2.** La fondazione, sfruttando le condizioni di particolare vulnerabilità d'un dipendente affetto da disabilità, lo costringe a eseguire lavori umilianti e degradanti, sottoponendolo a continue vessazioni e umiliazioni.

**Art. 600 bis c.p.  
Prostituzione minorile**

Art. 25 quinquies

**1.** È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;  
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

**2.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

T

A

N.C.

E

N.C.

**Art. 600 ter c.p.  
Pornografia minorile**

- 1.** È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
  - 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
- 2.** Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
- 3.** Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.
- 4.** Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
- 5.** Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
- 6.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
- 7.** Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

T

A

N.C.

E

N.C.

**Art. 600 quater c.p.**  
**Detenzione o accesso a materiale pornografico**

**1.** Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 *ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

**2.** La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

**3.** Fuori dei casi in cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1000.

**BENE GIURIDICO TUTELATO**

Il delitto *de quo* è posto a protezione dello sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale del minore.

**SOGGETTO ATTIVO**

Il delitto *de quo* è reato comune che può essere commesso da chiunque.

**CONDOTTA**

La condotta incriminata consiste nel procurare ovvero nel detenere materiale pornografico realizzato utilizzando minorenni.

**ELEMENTO SOGGETTIVO**

Il delitto *de quo* è punito a titolo di dolo generico.

**CONSUMAZIONE**

Il delitto *de quo* si consuma nel momento in cui il soggetto attivo procura ovvero riceve per detenere materiale pornografico realizzato utilizzando minorenni.

**SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231**

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

**1.** Un dipendente della fondazione, nel *personal computer* aziendale a lui in uso, detiene materiale e/o immagini a carattere pedopornografico.

**Art. 600 quater.1 c.p.  
Pornografia virtuale**

Art. 25 quinquies

T

1. Le disposizioni di cui agli articoli 600 *ter* e 600 *quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

A

N.C.

E

N.C.



**Art. 600 *quinquies* c.p.****Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**Art. 25 *quinquies*

T

1. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

A

N.C.

E

N.C.

### Art. 601 c.p. Tratta di persone

**1.** È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

**2.** Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

**3.** La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma, o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

**4.** Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

T

A

N.C.

E

N.C.

**Art. 602 c.p.  
Acquisto e alienazione di schiavi**

Art. 25 quinquies

T

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

A

N.C.

E

N.C.

## Art. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  - 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
2. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
3. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  - 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  - 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  - 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
4. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
  - 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
  - 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

### BENE GIURIDICO TUTELATO

Il delitto *de quo* è posto a protezione della dignità dell'essere umano.

### SOGGETTO ATTIVO

Il delitto *de quo* è reato comune che può essere commesso da chiunque.

### CONDOTTA

La condotta incriminata consiste: **1.** nel reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; **2.** nell'utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

### ELEMENTO SOGGETTIVO

Il delitto *de quo* è punito a titolo di dolo generico.

### CONSUMAZIONE

Il delitto *de quo* si consuma nel momento in cui il soggetto attivo: **1.** recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; **2.** utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

### SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; **2.2** della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **2.3** del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; **2.4.** dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **2.5.** del divieto di pubblicizzare beni o servizi – per una durata non inferiore a un anno –.

1. La fondazione costringe i propri dipendenti a prestare la propria opera/il proprio servizio senza ricevere alcun corrispettivo ovvero ricevendo un corrispettivo assolutamente esiguo, per molte ore consecutive e senza prevedere alcuna tutela lavorativa.
2. La fondazione, dietro minaccia di licenziamento o altre ritorsioni, costringe i propri dipendenti a accettare condizioni contrattuali, corrispettivi, orari e turni di lavoro totalmente sfavorevoli e irragionevolmente sproporzionati rispetto alle indicazioni previste nei contratti collettivi di categoria.

**Art. 609 undecies c.p.**  
**Adescamento di minorenni**

Art. 25 quinquies

**1.** Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione.

**2.** La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

T

A

N.C.

E

N.C.

**ANALISI DEL RISCHIO**

L'attività d'analisi del rischio posta in essere sulla base delle modalità specificate nella parte generale del presente MOG 231 (Introduzione alle parti speciali), ha permesso d'individuare le seguenti attività sensibili rispetto all'anzidetto rischio.

**REATI**

600 c.p.    600 bis c.p.    600 ter c.p.    600 quater c.p.    600 quater.1    600 quinquies c.p.    601 c.p.    602 c.p.    603 bis c.p.    609 undecies c.p.

ATTIVITÀ SENSIBILI

AREA PERSONALE E SICUREZZA	600 c.p.	600 bis c.p.	600 ter c.p.	600 quater c.p.	600 quater.1	600 quinquies c.p.	601 c.p.	602 c.p.	603 bis c.p.	609 undecies c.p.
RISORSE FINANZIARIE	600 c.p.	600 bis c.p.	600 ter c.p.	600 quater c.p.	600 quater.1	600 quinquies c.p.	601 c.p.	602 c.p.	603 bis c.p.	609 undecies c.p.
DISPOSITIVI INFORMATICI	600 c.p.	600 bis c.p.	600 ter c.p.	600 quater c.p.	600 quater.1	600 quinquies c.p.	601 c.p.	602 c.p.	603 bis c.p.	609 undecies c.p.
APPALTI E SUBAPPALTI	600 c.p.	600 bis c.p.	600 ter c.p.	600 quater c.p.	600 quater.1	600 quinquies c.p.	601 c.p.	602 c.p.	603 bis c.p.	609 undecies c.p.
RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICI E GLI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO	600 c.p.	600 bis c.p.	600 ter c.p.	600 quater c.p.	600 quater.1	600 quinquies c.p.	601 c.p.	602 c.p.	603 bis c.p.	609 undecies c.p.
DANZA	600 c.p.	600 bis c.p.	600 ter c.p.	600 quater c.p.	600 quater.1	600 quinquies c.p.	601 c.p.	602 c.p.	603 bis c.p.	609 undecies c.p.






Art. 25 quinquies

AREA SCUOLA DI TEATRO									
AREA ATTIVITÀ SUL TERRITORIO E RAPPORTO CON LE SCUOLE									
AREA TEATRI STORCHI E DELLE PASSIONI									
AREA TEATRI ARENA DEL SOLE, DELLE MOLINE, FABBRI E DADÀ									
AREA TEATRO BONCI									

## PIANO DI BONIFICA

### PROGETTAZIONE

Dall'analisi condotta sulla fondazione e avente a oggetto i reati previsti dalla presente parte speciale, sono emerse le aree a rischio di commissione di reati *supra* individuate. Per ogni area a rischio di commissione di reati <sup>(1)</sup> è stato indicato il grado di rischio esistente nell'ambito dell'organizzazione aziendale e ciò sulla base della seguente scala cromatica:

-  grado di rischio accettabile
-  grado di rischio basso
-  grado di rischio medio
-  grado di rischio alto
-  grado di rischio inaccettabile

### PREDISPOSIZIONE

Al fine di ridurre l'anzidetto grado di rischio <sup>(2)</sup>, sono state quindi predisposte procedure specifiche per le singole aree a rischio di commissione di reati. In particolare, le procedure predisposte per la riduzione del grado di rischio che qui c'occupa sono le seguenti:

- **PR-01** – Area Personale e sicurezza;
- **PR-02** – Risorse finanziarie;
- **PR-06** – Dispositivi informatici;
- **PR-10** – Appalti e subappalti;
- **PR-13** – Rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio;
- **PR-16** – Danza;
- **PR-17** – Area Scuola di teatro;
- **PR-18** – Area Attività sul territorio e rapporto con le scuole;
- **PR-19** – Area Teatri Storchi e delle Passioni;
- **PR-20** – Area Teatri Arena del Sole, delle Moline, Fabbri e Dadà;
- **PR-21** – Area Teatro Bonci.

**L'applicazione delle procedure testé indicate determina una riduzione del grado di rischio di commissione di reati. Su queste basi, il grado di rischio viene ri-valutato come da tabelle seguenti <sup>(3)</sup>.**

<sup>(1)</sup> Con l'avvertenza, per quel che qui importa, che, ove il reato non s'appalesasse configurabile, ciò è stato graficamente indicato con il colore azzurro.

<sup>(2)</sup> Ove, beninteso, lo stesso non s'appalesasse già accettabile.

<sup>(3)</sup> Nell'ambito delle quali sono state graficamente indicate con il colore bianco le aree a rischio di commissione di reati in relazione alle quali il correlativo grado di rischio s'appalesava accettabile.



RIVALUTAZIONE DEL RISCHIO

REATI

600 c.p.    600 bis c.p.    600 ter c.p.    600 quater c.p.    600 quater.1    600 quinquies c.p.    601 c.p.    602 c.p.    603 bis c.p.    609 undecies c.p.

ATTIVITÀ SENSIBILI

AREA PERSONALE E SICUREZZA

RISORSE FINANZIARIE

DISPOSITIVI INFORMATICI

APPALTI E SUBAPPALTI

RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICI E GLI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

DANZA

AREA SCUOLA DI TEATRO


Art. 25 quinquies

AREA ATTIVITÀ SUL TERRITORIO E RAPPORTO CON LE SCUOLE									
AREA TEATRI STORCHI E DELLE PASSIONI									
AREA TEATRI ARENA DEL SOLE, DELLE MOLINE, FABBRI E DADÀ									
AREA TEATRO BONCI									



TEATRO NAZIONALE

EMILIA ROMAGNA  
TEATRO FONDAZIONE

MOG 231  
(ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231)

**PARTE SPECIALE F**  
*Art. 25 septies*

**OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME  
COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

DEFINIZIONI	3
REATI	4
ANALISI DEL RISCHIO	6
PIANO DI BONIFICA	7
RIVALUTAZIONE DEL RISCHIO	8

## DEFINIZIONI

### COLPA

Elemento soggettivo del reato passato in rassegna dall'art. 43 c.p., a mente del quale «il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti o discipline».

## REATI

la presente parte speciale ha a oggetto l'omicidio colposo o le lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro passati in rassegna dall'art. 25 *septies* d.lgs. 8-6-2001, n. 231, nonché da tabelle, quelle seguenti, costruite a partire da testo di legge (T), analisi normativa (A) e esemplificazioni (E).

Con l'avvertenza, per quel che qui importa, che, allorché il singolo reato-presupposto sarà valutato come non configurabile in concreto, nel riquadro dell'analisi normativa e in quello delle esemplificazioni sarà indicata la dicitura N.C.

<b>Art. 589 c.p. Omicidio colposo</b>		Art. 25 <i>septies</i>
T	<p>1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>3. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>	
	<p><b>BENE GIURIDICO TUTELATO</b> Il delitto <i>de quo</i> è posto a protezione del bene-vita <i>sub specie</i> di diritto alla vita (della persona).</p> <p><b>SOGGETTO ATTIVO</b> Il delitto <i>de quo</i> è reato comune che può essere commesso da chiunque.</p> <p><b>CONDOTTA</b> La condotta incriminata consiste nel cagionare per colpa la morte d'una persona.</p> <p><b>ELEMENTO SOGGETTIVO</b> Il delitto <i>de quo</i> è punito a titolo di colpa generica.</p> <p><b>CONSUMAZIONE</b> Il delitto <i>de quo</i> si consuma nel momento in cui il soggetto attivo cagiona per colpa la morte d'una persona.</p> <p><b>SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231</b> Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: <b>a)</b> per il delitto commesso con violazione dell'art. 55 comma 2 d.lgs. attuativo della delega ex l. 3-8-2007, n. 123: <b>1.</b> la sanzione pecuniaria in misura pari a mille quote; <b>2.</b> le sanzioni interdittive: <b>2.1</b> dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; <b>2.2</b> della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; <b>2.3</b> del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; <b>2.4.</b> dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; <b>2.5.</b> del divieto di pubblicizzare beni o servizi – per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno –; <b>b)</b> per il delitto commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: <b>1.</b> la sanzione pecuniaria non inferiore a duecentocinquanta quote e non superiore a cinquecento quote; <b>2.</b> le sanzioni interdittive: <b>2.1</b> dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; <b>2.2</b> della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; <b>2.3</b> del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; <b>2.4.</b> dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; <b>2.5.</b> del divieto di pubblicizzare beni o servizi – per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno –.</p>	
E	<p>1. La fondazione non predispone secondo diligenza, prudenza e perizia, accorgimenti idonei a prevenire infortuni sul lavoro, con ciò cagionando per colpa la morte d'un dipendente.</p> <p>2. La fondazione omette di fornire l'informazione e la formazione adeguate ai lavoratori per lo svolgimento delle proprie mansioni, così cagionando per colpa la morte d'una persona.</p>	

## Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

- 1.** Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
- 2.** Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
- 3.** Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
- 4.** Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
- 5.** Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
- 6.** Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

### BENE GIURIDICO TUTELATO

Il delitto *de quo* è posto a protezione del bene-incolumità individuale *sub specie* d'integrità psicofisica (della persona).

### SOGGETTO ATTIVO

Il delitto *de quo* è reato comune che può essere commesso da chiunque.

### CONDOTTA

La condotta incriminata consiste nel cagionare per colpa una lesione personale.

### ELEMENTO SOGGETTIVO

Il delitto *de quo* è punito a titolo di colpa generica.

### CONSUMAZIONE

Il delitto *de quo* si consuma nel momento in cui il soggetto attivo cagiona per colpa una lesione personale.

### SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria in misura non superiore a duecentocinquanta quote; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; **2.2** della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **2.3** del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; **2.4.** dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **2.5.** del divieto di pubblicizzare beni o servizi – per una durata non superiore a sei mesi –.

- 1.** La fondazione, per risparmiare sui costi, non provvede ad effettuare regolare manutenzione e/o controllo degli strumenti di lavoro il cui malfunzionamento cagiona ad uno o più lavoratori lesioni personali gravi o gravissime.
- 2.** La fondazione e/o il lavoratore, per risparmiare sui costi e/o velocizzare i tempi di lavoro, non adempie agli obblighi di formazione e istruzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non essendo così in grado di gestire una situazione che ne cagiona lesioni gravi o gravissime.
- 3.** La fondazione, per velocizzare i tempi di lavoro, impiega lavoratori che non hanno frequentato gli appositi corsi di formazione ed istruzione e, a seguito di un incidente, un lavoratore subisce lesioni personali gravi o gravissime.
- 4.** La fondazione, al fine di ottenere un risparmio di costi, non dota i propri lavoratori dei DPI o dei sistemi di protezione necessari a svolgere determinate operazioni, cagionando in tal modo lesioni gravi o gravissime ad uno o più lavoratori.

**ANALISI DEL RISCHIO**

L'attività d'analisi del rischio posta in essere sulla base delle modalità specificate nella parte generale del presente MOG 231 (*Introduzione alle parti speciali*), ha permesso d'individuare le seguenti attività sensibili rispetto all'anzidetto rischio.

	REATI		Art. 25 septies
	589 c.p.	590 c.p.	
AREA PERSONALE E SICUREZZA			
APPALTI E SUBAPPALTI			
AREA PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, PROGRAMMAZIONE STAGIONI, ESTERO			
DANZA			
AREA SCUOLA DI TEATRO			
AREA ATTIVITÀ SUL TERRITORIO E RAPPORTO CON LE SCUOLE			
AREA TEATRI STORCHI E DELLE PASSIONI			
AREA TEATRI ARENA DEL SOLE, DELLE MOLINE, FABBRI E DADÀ			
AREA TEATRO BONCI			





## PIANO DI BONIFICA


### PROGETTAZIONE

Dall'analisi condotta sulla fondazione e avente a oggetto i reati previsti dalla presente parte speciale, sono emerse le aree a rischio di commissione di reati *supra* individuate. Per ogni area a rischio di commissione di reati <sup>(1)</sup> è stato indicato il grado di rischio esistente nell'ambito dell'organizzazione aziendale e ciò sulla base della seguente scala cromatica:

 grado di rischio accettabile

 grado di rischio basso

 grado di rischio medio

 grado di rischio alto

 grado di rischio inaccettabile

### PREDISPOSIZIONE

Al fine di ridurre l'anzidetto grado di rischio <sup>(2)</sup>, sono state quindi predisposte procedure specifiche per le singole aree a rischio di commissione di reati. In particolare, le procedure predisposte per la riduzione del grado di rischio che qui c'occupa sono le seguenti:

- **PR-01** – Area Personale e sicurezza;
- **PR-10** – Appalti e subappalti;
- **PR-15** – Area Produzione, distribuzione, programmazione stagioni, estero;
- **PR-16** – Danza;
- **PR-17** – Area Scuola di teatro;
- **PR-18** – Area Attività sul territorio e rapporto con le scuole;
- **PR-19** – Area Teatri Storchi e delle Passioni;
- **PR-20** – Area Teatri Arena del Sole, delle Moline, Fabbri e Dadà;
- **PR-21** – Area Teatro Bonci.

**L'applicazione delle procedure testé indicate determina una riduzione del grado di rischio di commissione di reati. Su queste basi, il grado di rischio viene ri-valutato come da tabelle seguenti <sup>(3)</sup>.**

<sup>(1)</sup> Con l'avvertenza, per quel che qui importa, che, ove il reato non s'appalesasse configurabile, ciò è stato graficamente indicato con il colore azzurro.

<sup>(2)</sup> Ove, beninteso, lo stesso non s'appalesasse già accettabile.

<sup>(3)</sup> Nell'ambito delle quali sono state graficamente indicate con il colore bianco le aree a rischio di commissione di reati in relazione alle quali il correlativo grado di rischio s'appalesava accettabile.

RIVALUTAZIONE DEL RISCHIO

	REATI		Art. 25 septies
	589 c.p.	590 c.p.	
AREA PERSONALE E SICUREZZA			
APPALTI E SUBAPPALTI			
AREA PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, PROGRAMMAZIONE STAGIONI, ESTERO			
DANZA			
AREA SCUOLA DI TEATRO			
AREA ATTIVITÀ SUL TERRITORIO E RAPPORTO CON LE SCUOLE			
AREA TEATRI STORCHI E DELLE PASSIONI			
AREA TEATRI ARENA DEL SOLE, DELLE MOLINE, FABBRI E DADÀ			
AREA TEATRO BONCI			



TEATRO NAZIONALE

EMILIA ROMAGNA  
TEATRO FONDAZIONE

MOG 231  
(ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231)

**PARTE SPECIALE G**

*Art. 25 octies*

RICETTAZIONE  
RICICLAGGIO  
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA  
AUTORICICLAGGIO

DEFINIZIONI	3
REATI	4
ANALISI DEL RISCHIO	8
PIANO DI BONIFICA	9
RIVALUTAZIONE DEL RISCHIO	10

## DEFINIZIONI

### **ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE (ART. 2082 C.C.)**

È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

L'attività economica esercitata dall'imprenditore è la serie coordinata d'atti finalizzati alla produzione o allo scambio di beni e, quindi, può dirsi attività produttiva.

Essa deve essere organizzata e coordinata impiegando fattori produttivi, quali capitale e lavoro, propri o altrui; deve, inoltre, essere condotta con metodo economico, nel senso di tendere al procacciamento d'entrate dei fattori produttivi utilizzati.

Altro carattere è la professionalità dell'attività. Professionale significa esercizio abituale e non occasionale d'una data attività produttiva. L'attività professionale può essere svolta anche in modo non continuativo, purché non sia occasionale.

### **ATTIVITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

Desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c.

Attività economica è certamente quella esercitata dall'imprenditore (art. 2082 c.c.), dall'imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) nonché dagli imprenditori soggetti a obbligo di registrazione nel registro delle imprese (art. 2195 c.c.).

Per la consolidata giurisprudenza, essa fa riferimento non solo all'attività produttiva in senso stretto - ossia a quella diretta a creare nuovi beni o servizi -, ma anche all'attività di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché a ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nei citati articoli del Codice civile [in tal senso, v. Cass. pen. sez. II, 4-2-2020 n. 5546].

## REATI

La presente parte speciale ha a oggetto i delitti informatici e il trattamento illecito di dati passati in rassegna dall'art. 25 octies d.lgs. 8-6-2001, n. 231, nonché da tabelle, quelle seguenti, costruite a partire da testo di legge (T), analisi normativa (A) ed esemplificazioni (E).

Con l'avvertenza, per quel che qui importa, che, allorché il singolo reato-presupposto sarà valutato come non configurabile in concreto, nel riquadro dell'analisi normativa e in quello delle esemplificazioni sarà indicata la dicitura N.C.

### Art. 648 c.p. Ricettazione

Art. 25 octies

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
3. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
4. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.
5. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

**BENE GIURIDICO TUTELATO**

La ricettazione è un reato contro il patrimonio, inteso come interesse patrimoniale della persona offesa contro il pregiudizio economico che deriva da attività estranee alla realizzazione del reato presupposto, che ne aggravino le conseguenze dannose.

**SOGGETTO ATTIVO**

Il delitto *de quo* è reato comune che può essere commesso da chiunque, non concorrendo nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

**CONDOTTA**

La condotta incriminata consiste nell'acquisto, nella ricezione ovvero nell'occultamento di denaro o di cose provenienti da un qualsiasi delitto nel quale non si è concorsi, o comunque nell'intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare.

**ELEMENTO SOGGETTIVO**

Il delitto *de quo* è punito a titolo di:

- a) dolo specifico: il soggetto deve agire con il fine di procurare a sé o ad altri un profitto;
- b) dolo generico: il soggetto deve essere a conoscenza della illecita provenienza della cosa.

**CONSUMAZIONE**

Il reato di ricettazione si consuma nel momento in cui il soggetto attivo acquista, riceve, occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, ovvero si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

**SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231**

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote – ovvero da quattrocento a mille quote, nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni –; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** l'interdizione dall'esercizio dell'attività; **2.2** la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **2.3** il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; **2.4** l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **2.5** il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

1. La fondazione, senza effettuare alcuna verifica, provvede a incassare un assegno consegnatogli da persona non titolare del libretto degli assegni da dove esso proviene.
2. La fondazione acquista a prezzi inferiori a quelli di mercato, al fine di trarne profitto, prodotti e/o materiali di dubbia provenienza e/o da canali non ufficiali che risultano essere provento di altro reato.

## Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

- 1.** Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
- 2.** La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
- 3.** La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
- 4.** La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
- 5.** Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

### BENE GIURIDICO TUTELATO

Il riciclaggio è un reato pluri-offensivo, in quanto, oltre al patrimonio, vengono tutelati altri beni giuridici come l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'ordine economico-finanziario.

### SOGGETTO ATTIVO

Il reato *de quo* è un reato comune, che può essere commesso da chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

### CONDOTTA

Le condotte incriminate sono tre:

- a) la sostituzione, ossia l'attività diretta a "ripulire" l'oggetto del delitto presupposto;
- b) il trasferimento, ossia l'atto di disposizione del bene in modo da far perdere le tracce della provenienza, della titolarità e della effettiva destinazione;
- c) le altre operazioni per ostacolare l'identificazione.

### ELEMENTO SOGGETTIVO

L'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio è punito a titolo di dolo generico.

### CONSUMAZIONE

Il reato di riciclaggio si considera consumato con il compimento della sostituzione, del trasferimento o delle operazioni ostacolanti l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni.

### SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote – ovvero da quattrocento a mille quote, nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni –; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** l'interdizione dall'esercizio dell'attività; **2.2** la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **2.3** il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; **2.4** l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **2.5** il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

- 1.** La fondazione, fuori dal caso di concorso nel reato, utilizza una somma di denaro frutto di evasione fiscale, impiegandola nell'acquisto di nuove macchine d'ufficio.
- 2.** La fondazione, fuori dal caso di concorso nel reato, acquista un bene aziendale proveniente da un fatto illecito, al fine di impiegarlo nella produzione aziendale e trarne profitto.

**Art. 648 ter c.p.**  
**Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

- 1.** Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.
- 2.** La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
- 3.** La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
- 4.** La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.
- 5.** Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

**BENE GIURIDICO TUTELATO**

Il bene giuridico tutelato, in questa ipotesi delittuosa, non può essere individuato anche nella corretta amministrazione della giustizia, ma unicamente nell'integrità del patrimonio e nell'ordine economico-finanziario.

**SOGGETTO ATTIVO**

Trattasi di reato comune, che può essere commesso da chiunque, al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis del codice penale.

**CONDOTTA**

La condotta incriminata consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

**ELEMENTO SOGGETTIVO**

L'elemento soggettivo del delitto in esame è punito a titolo di dolo generico.

**CONSUMAZIONE**

Il delitto si consuma nel momento in cui vengono impiegati in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

**SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231**

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote – ovvero da quattrocento a mille quote, nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni –; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** l'interdizione dall'esercizio dell'attività; **2.2** la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **2.3** il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; **2.4** l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **2.5** il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

- 1.** La fondazione, fuori dei casi di concorso nel reato, accetta un prestito e/o un finanziamento da un soggetto che non sia un istituto di credito a ciò specificamente autorizzato, al fine di trarne profitto.
- 2.** La fondazione accetta, fuori dei casi di concorso nel reato, quale pagamento di un proprio servizio, un titolo di credito che sia essere provento di attività illecite (ad es. uso della forza o azioni intimidatorie, ovvero violazione di normativa tributaria).



### Art. 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio

1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
4. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis.1.
5. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
6. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
7. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
8. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

#### BENE GIURIDICO TUTELATO

Si tratta d'un reato pluri-offensivo: i beni giuridici tutelati sono l'ordine pubblico economico e finanziario e l'amministrazione della giustizia.

#### SOGGETTO ATTIVO

Il reato *de quo* è reato proprio, che può essere commesso unicamente da chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

#### CONDOTTA

La condotta incriminata consiste nell'impiego, nella sostituzione, nel trasferimento, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

#### ELEMENTO SOGGETTIVO

L'elemento soggettivo del delitto in esame è punito a titolo di dolo generico.

#### CONSUMAZIONE

Il reato si consuma nel momento in cui, dopo aver commesso un delitto non colposo, il soggetto attivo realizza una delle condotte tipizzate nella norma.

#### SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote – ovvero da quattrocento a mille quote, nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni –; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** l'interdizione dall'esercizio dell'attività; **2.2** la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **2.3** il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; **2.4** l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **2.5** il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

1. L'ente indica in contabilità una fattura di vendita per operazioni inesistenti ed utilizza i correlativi proventi per acquistare immobilizzazioni finanziarie ovvero beni strumentali all'attività dell'azienda.
2. L'ente, dopo aver denunciato all'assicurazione un falso danneggiamento di un cespite, utilizza il risarcimento così ottenuto per rinnovare le proprie dotazioni tecniche o la propria strumentazione.
3. La fondazione, omettendo di versare i contributi previdenziali dei dipendenti, utilizza le somme così risparmiate per l'acquisto di software da destinare all'attività produttiva, ovvero per l'assunzione e la retribuzione di nuovo personale.

**ANALISI DEL RISCHIO**

L'attività d'analisi del rischio posta in essere sulla base delle modalità specificate nella parte generale del presente MOG 231 (Introduzione alle parti speciali), ha permesso d'individuare le seguenti attività sensibili rispetto all'anzidetto rischio.


	<b>REATI</b>				
	648 c.p.	648 bis c.p.	648 ter c.p.	648 fer.1 c.p.	Art. 25 octies
RISORSE FINANZIARIE					
CONTABILITÀ E FATTURAZIONE					
ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI					
BILANCIO					
AREA COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E UFFICIO STAMPA					
ACQUISTI					
OMAGGI					


## PIANO DI BONIFICA


### PROGETTAZIONE

Dall'analisi condotta sulla fondazione e avente a oggetto i reati previsti dalla presente parte speciale, sono emerse le aree a rischio di commissione di reati *supra* individuate. Per ogni area a rischio di commissione di reati <sup>(1)</sup> è stato indicato il grado di rischio esistente nell'ambito dell'organizzazione aziendale e ciò sulla base della seguente scala cromatica:

 grado di rischio accettabile

 grado di rischio basso

 grado di rischio medio

 grado di rischio alto

 grado di rischio inaccettabile

### PREDISPOSIZIONE

Al fine di ridurre l'anzidetto grado di rischio <sup>(2)</sup>, sono state quindi predisposte procedure specifiche per le singole aree a rischio di commissione di reati. In particolare, le procedure predisposte per la riduzione del grado di rischio che qui c'occupa sono le seguenti:

- **PR-02** – Risorse finanziarie;
- **PR-03** – Contabilità e fatturazione;
- **PR-04** – Adempimenti fiscali e tributari;
- **PR-05** – Bilancio;
- **PR-07** – Area Comunicazione, promozione e ufficio stampa;
- **PR-09** – Acquisti;
- **PR-11** – Omaggi.

**L'applicazione delle procedure testé indicate determina una riduzione del grado di rischio di commissione di reati. Su queste basi, il grado di rischio viene ri-valutato come da tabelle seguenti <sup>(3)</sup>.**

<sup>(1)</sup> Con l'avvertenza, per quel che qui importa, che, ove il reato non s'appalesasse configurabile, ciò è stato graficamente indicato con il colore azzurro.

<sup>(2)</sup> Ove, beninteso, lo stesso non s'appalesasse già accettabile.

<sup>(3)</sup> Nell'ambito delle quali sono state graficamente indicate con il colore bianco le aree a rischio di commissione di reati in relazione alle quali il correlativo grado di rischio s'appalesava accettabile.

**RIVALUTAZIONE DEL RISCHIO**

**REATI**

648 c.p.

648 bis c.p.

648 ter c.p.

648 ter.1 c.p.

Art. 25 oc/ies

RISORSE FINANZIARIE				
CONTABILITÀ E FATTURAZIONE				
ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI				
BILANCIO				
AREA COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E UFFICIO STAMPA				
ACQUISTI				
OMAGGI				



TEATRO NAZIONALE

EMILIA ROMAGNA  
TEATRO FONDAZIONE

MOG 231  
(ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231)

**PARTE SPECIALE H**

Art. 25 *octies*.1

**DELITTI IN MATERIA DI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI**

DEFINIZIONI	3
REATI	4
ANALISI DEL RISCHIO	8
PIANO DI BONIFICA	9

## DEFINIZIONI

### **STRUMENTO DI PAGAMENTO DIVERSO DAI CONTANTI**

Un dispositivo o record protetto <sup>(1)</sup>, materiale o immateriale, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a procedura/serie di procedure, permette all'utente di trasferire denaro/valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali.

### **MEZZO DI SCAMBIO DIGITALE**

Moneta elettronica <sup>(2)</sup> valuta virtuale.

### **VALUTA VIRTUALE**

Rappresentazione di valore digitale che non è emessa/garantita da una banca centrale/da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo *status* giuridico di valuta/di denaro, ma è accettata da persone fisiche/persone giuridiche come mezzo di scambio e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

---

<sup>(1)</sup> Vale a dire un oggetto protetto contro le imitazioni e l'utilizzazione fraudolenta.  
<sup>(2)</sup> Così come definita dall'art. 1 comma 2 lett. h *fer*) d.lgs. 1-9-1993, n. 385.

## REATI

La presente parte speciale ha a oggetto i reati in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti passati in rassegna dall'art. 25 *octies*.1 d.lgs. 8-6-2001, n. 231, nonché da tabelle, quelle seguenti, costruite a partire da testo di legge (T), analisi normativa (A) e esemplificazioni (E).

Con l'avvertenza, per quel che qui importa, che, allorché il singolo reato-presupposto sarà valutato come non configurabile in concreto, nel riquadro dell'analisi normativa e in quello delle esemplificazioni sarà indicata la dicitura N.C.

<b>Art. 493 <i>ter</i> c.p.</b>		<b>Art. 25 <i>octies</i>.1</b>
<b>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti</b>		
T	<p><b>1.</b> Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p><b>2.</b> In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p><b>3.</b> Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.</p>	
	<p><b>BENE GIURIDICO TUTELATO</b> Il delitto <i>de quo</i> è posto a tutela del mercato finanziario.</p> <p><b>SOGGETTO ATTIVO</b> Il delitto <i>de quo</i> è reato comune che può essere commesso da chiunque.</p> <p><b>CONDOTTA</b> La condotta incriminata consiste nell'utilizzo improprio di carte di credito/di pagamento/di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante/all'acquisto di beni/alla prestazione di servizi, non essendone titolare, per procurare a sé o a altri ingiusto profitto con altrui danno.</p> <p><b>ELEMENTO SOGGETTIVO</b> Il delitto <i>de quo</i> è punito a titolo di dolo specifico.</p> <p><b>CONSUMAZIONE</b> Il delitto <i>de quo</i> si consuma nel momento in cui il soggetto agente pone in essere una delle condotte tipizzate, ovvero nel momento in cui vengono utilizzate le anzidette carte.</p> <p><b>SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231</b> Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: <b>1.</b> la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; <b>2.</b> le sanzioni interdittive: <b>2.1</b> interdizione dall'esercizio dell'attività; <b>2.2</b> sospensione o revoca d'autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; <b>2.3</b> del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; <b>2.4</b> dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; <b>2.5</b> del divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	
E	<p><b>1.</b> La fondazione, al fine di trarne profitto, indebitamente utilizza, non essendone titolare, una carta di credito/di pagamento per acquistare beni/pagare servizi.</p> <p><b>2.</b> La fondazione, al fine di trarne profitto, indebitamente utilizza, non essendone titolare, una carta carburante per acquistare gasolio per autotrazione.</p> <p><b>3.</b> La fondazione, al fine di trarne profitto, indebitamente utilizza, non essendone titolare, una carta pre-pagata Viacard per pagare il pedaggio autostradale.</p>	



**Art. 493 quater c.p.****Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti**

Art. 25 oc/ies.1

**1.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

**2.** In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

T

A

N.C.

E

N.C.

**Art. 512 bis c.p.  
Trasferimento fraudolenti di valori**

Art. 25 oc/ies. 1

**1.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

**2.** La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

T

A

N.C.

E

N.C.

## Art. 640 *ter* c.p. Frode informatica

Art. 25 oc/fes.1

- 1.** Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.
- 2.** La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
- 3.** La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
- 4.** Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o talune delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età e numero 7.

### BENE GIURIDICO TUTELATO

Il delitto *de quo* è posto a protezione del corretto impiego di sistemi informatici/telematici.

### SOGGETTO ATTIVO

Il delitto *de quo* è reato comune che può essere commesso da chiunque.

### CONDOTTA

La condotta incriminata consiste nell'alterare il funzionamento d'un sistema informatico/telematico ovvero nell'intervenire fraudolentemente su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico/telematico per procurare a sé o a altri ingiusto profitto con altrui danno.

### ELEMENTO SOGGETTIVO

Il delitto *de quo* è punito a titolo di dolo generico.

### CONSUMAZIONE

Il delitto *de quo* si consuma nel momento in cui il soggetto attivo consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui.

### SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** interdizione dall'esercizio dell'attività; **2.2** sospensione o revoca d'autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **2.3** del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; **2.4** dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **2.5** del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- 1.** La fondazione, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico/telematico, procura a sé/a altri un ingiusto profitto con altrui danno.
- 2.** La fondazione, intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico/telematico, procura a sé/a altri un ingiusto profitto con altrui danno.
- 3.** La fondazione, intervenendo senza diritto su dati aventi a oggetto la situazione contributiva propria della stessa, modifica i medesimi, inserendo a sistema dati falsamente attestanti l'intervenuto pagamento di contributi assicurativi e previdenziali.
- 4.** La fondazione, intervenendo senza diritto su informazioni aventi a oggetto la situazione tributaria propria della stessa, altera le medesime onde far risultare come sussistenti sgravi fiscali non dovuti.

**ANALISI DEL RISCHIO**






L'attività d'analisi del rischio posta in essere sulla base delle modalità specificate nella parte generale del presente MOG 231 (*Introduzione alle parti speciali*), ha permesso d'individuare le seguenti attività sensibili rispetto all'anzidetto rischio.

		REATI				Art. 25 oc/ies. 1
		493 <i>ter</i> c.p.	493 <i>quater</i> c.p.	512 <i>bis</i> c.p.	640 <i>ter</i> c.p.	
ATTIVITÀ SENSIBILI	AREA PERSONALE E SICUREZZA					
	RISORSE FINANZIARIE					

## PIANO DI BONIFICA

### PROGETTAZIONE

Dall'analisi condotta sulla fondazione e avente a oggetto i reati previsti dalla presente parte speciale, sono emerse le aree a rischio di commissione di reati *supra* individuate. Per ogni area a rischio di commissione di reati <sup>(3)</sup> è stato indicato il grado di rischio esistente nell'ambito dell'organizzazione aziendale e ciò sulla base della seguente scala cromatica:

-  grado di rischio accettabile
-  grado di rischio basso
-  grado di rischio medio
-  grado di rischio alto
-  grado di rischio inaccettabile

---

<sup>(3)</sup> Con l'avvertenza, per quel che qui importa, che, ove il reato non s'appalesasse configurabile, ciò è stato graficamente indicato con il colore azzurro.



TEATRO NAZIONALE

EMILIA ROMAGNA  
TEATRO FONDAZIONE

MOG 231  
(ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231)

**PARTE SPECIALE J**

Art. 25 *novies*

**DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

DEFINIZIONI	3
REATI	4
ANALISI DEL RISCHIO	11
PIANO DI BONIFICA	12
RIVALUTAZIONE DEL RISCHIO	13

## DEFINIZIONI

### **OPERA DELL'INGEGNO**

Qualunque opera che sia il risultato della produzione creativa dell'intelletto umano, a prescindere da quale settore dell'arte o della scienza essa appartenga.



## REATI

La presente parte speciale ha a oggetto i delitti in materia di violazione del diritto d'autore passati in rassegna dall'art. 25 novies d.lgs. 8-6-2001, n. 231, nonché da tabelle, quelle seguenti, costruite a partire da testo di legge (T), analisi normativa (A) e esemplificazioni (E).

Con l'avvertenza, per quel che qui importa, che, allorché il singolo reato-presupposto sarà valutato come non configurabile in concreto, nel riquadro dell'analisi normativa e in quello delle esemplificazioni sarà indicata la dicitura N.C.

## Art. 171 l. 633/1941

Art. 25 novies

**1.** Salvo quanto previsto dall'art. 171 bis e dall'articolo 171 ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) lettera soppressa dalla l. 29 1981, n. 406.

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

**2.** Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

**3.** La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

**4.** La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione delle attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.

**BENE GIURIDICO TUTELATO**

Il delitto *de quo* è posto a protezione: **1.** delle opere dell'ingegno destinate a: **1.1.** circuito televisivo; **1.2.** circuito cinematografico; **1.3.** circuito della vendita; **1.4.** circuito del noleggio; **2.** di dischi; **3.** di nastri; **4.** di supporti analoghi; **5.** d'ogni altro supporto contenente: **5.1.** fonogrammi o videogrammi; **5.1.1.** d'opere musicali; **5.1.2.** d'opere cinematografiche; **5.1.3.** d'opere audiovisive.

**SOGGETTO ATTIVO**

Il delitto *de quo* è reato comune che può essere commesso da chiunque.

**CONDOTTA**

La condotta incriminata consiste: **1.** nel riprodurre, trascrivere, recitare in pubblico, diffondere, vendere/mettere in vendita o porre altrimenti in commercio, senza averne diritto, a qualsiasi scopo/in qualsiasi forma un'opera altrui; **1.1.** nel rivelarne il contenuto prima che esso venga reso pubblico; **1.2.** nell'introdurre e mettere in circolazione esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; **2.** nel mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta/parte d'essa; **3.** nel rappresentare, eseguire o recitare in pubblico o diffondere, con o senza variazioni/aggiunte; **3.1.** un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo; **3.2.** una composizione musicale; **4.** nel compiere i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme d'elaborazione previste dalla presente legge; **5.** nel riprodurre un numero d'esemplari/nell'eseguire o rappresentare un numero d'esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare.

**ELEMENTO SOGGETTIVO**

Il delitto *de quo* è punito a titolo di dolo generico.

**CONSUMAZIONE**

Il delitto *de quo* si consuma nel momento in cui il soggetto attivo: **1.** riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende/mette in vendita o pone altrimenti in commercio, senza averne diritto, a qualsiasi scopo/in

qualsiasi forma un'opera altrui; **1.1.** ne rivela il contenuto prima che esso venga reso pubblico; **1.2.** introduce e mette in circolazione esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; **2.** mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta/parte d'essa; **3.** rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni/aggiunte: **3.1.** un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo; **3.2.** una composizione musicale; **4.** compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme d'elaborazione previste dalla presente legge; **5.** riproduce un numero d'esemplari/segue o rappresenta un numero d'esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare.

**SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231**

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; **2.2** della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **2.3** il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; **2.4.** dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **2.5.** del divieto di pubblicizzare beni o servizi – per una durata non superiore a un anno –.

E

**1.** La fondazione, al fine di trarre indebito profitto, condivide/riproduce/diffonde, su reti telematiche, un progetto di lavoro altrui/un'opera dell'ingegno protetta, del quale/della quale è entrata in possesso per ragioni di lavoro, senza il consenso del titolare e prima che questo/questa venga reso pubblico/pubblica.

## Art. 171 bis l. 633/1941

**1.** Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

**2.** Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

### BENE GIURIDICO TUTELATO

Il delitto *de quo* è posto a protezione: **1.** di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; **2.** di banche-dati.

### SOGGETTO ATTIVO

Il delitto *de quo* è reato comune che può essere commesso da chiunque.

### CONDOTTA

La condotta incriminata consiste: **1.** nell'abusivamente duplicare, per trarre profitto, programmi per elaboratore; **2.** nell'abusivamente importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale/imprenditoriale o concedere in locazione, per trarre profitto, programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; **3.** nel riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico, per trarre profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, il contenuto d'una banca-dati in violazione delle disposizioni ex artt. 64 *quinquies* e 64 *sexies*; **4.** nell'eseguire l'estrazione o il reimpiego della banca-dati in violazione delle disposizioni ex artt. 102 *bis* e 102 *ter*; **5.** nel distribuire, vendere o concedere in locazione una banca-dati.

### ELEMENTO SOGGETTIVO

Il delitto *de quo* è punito a titolo di dolo specifico, consistente nella volontà di trarre indebito profitto.

### CONSUMAZIONE

Il delitto *de quo* si consuma nel momento in cui il soggetto attivo: **1.** abusivamente duplica, per trarre profitto, programmi per elaboratore; **2.** abusivamente importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale/imprenditoriale o concede in locazione, per trarre profitto, programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; **3.** riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico, per trarre profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, il contenuto d'una banca-dati in violazione delle disposizioni ex artt. 64 *quinquies* e 64 *sexies*; **4.** esegue l'estrazione o il reimpiego della banca-dati in violazione delle disposizioni ex artt. 102 *bis* e 102 *ter*; **5.** distribuisce, vende o concede in locazione una banca-dati.

### SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N.231

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; **2.2** della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **2.3** il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; **2.4.** dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **2.5.** del divieto di pubblicizzare beni o servizi – per una durata non superiore a un anno –.

**1.** La fondazione, per risparmiare (su)i costi delle licenze originali, installa su propri *personal computer* programmi inerenti il pacchetto *Office* (*Word, Excel, Power Point, etc.*) privi di licenza ovvero li utilizza con licenza scaduta/irregolare.

## Art. 171 ter l. 633/1941

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

**BENE GIURIDICO TUTELATO**

Il delitto *de quo* è posto a protezione: **1.** di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto; **2.** di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali; **3.** Della S.I.A.E.

**SOGGETTO ATTIVO**

Il delitto *de quo* è reato comune che può essere commesso da chiunque.

**CONDOTTA**

La condotta incriminata consiste: **1.** nel abusivamente duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; **2.** nel abusivamente riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; **3.** nel detenere per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della

radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; **4.**; nel, in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmettere o diffondere con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; **5.** nell'introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vendere, concedere in noleggio, cedere a qualsiasi titolo, promuovere commercialmente, installare dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; **6.** nel fabbricare, importare, distribuire, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo, pubblicizzare per la vendita o il noleggio, o detenere per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestare servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; **7.** nel abusivamente rimuovere o alterare le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o per televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse

#### ELEMENTO SOGGETTIVO

Il delitto *de quo* è punito a titolo di dolo specifico, consistente nella volontà di trarre indebito profitto.

#### CONSUMAZIONE

Il delitto *de quo* si consuma nel momento in cui il soggetto attivo: **1.** abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; **2.** abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; **3.** detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; **4.**; in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; **5.** Introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; **6.** fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; **7.** rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse

#### SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N.231

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; **2.2** della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **2.3** il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; **2.4.** dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **2.5.** del divieto di pubblicizzare beni o servizi – per una durata non superiore a un anno –.

**1.** La fondazione, abusivamente, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati al fine d'ottenere un indebito vantaggio.

**Art. 171 septies l. 633/1941**

Art. 25 novies

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
  - b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171 *octies* l. 633/1941Art. 25 *novies*

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

T

A

N.C.

E

N.C.

**ANALISI DEL RISCHIO**

L'attività d'analisi del rischio posta in essere sulla base delle modalità specificate nella parte generale del presente MOG 231 (*Introduzione alla parte speciale*), ha permesso d'individuare le seguenti attività sensibili rispetto all'anzidetto rischio.


	REATI				Art. 25 octies
	Art. 171 c. 1 lett a bis e c. 3 l. 633/1941	Art. 171 bis l. 633/1941	Art. 171 ter l. 633/1941	Art. 171 octies l. 633/1941	
DISPOSITIVI INFORMATICI	Yellow	Yellow	Yellow	Cyan	
AREA COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E UFFICIO STAMPA	Orange	Orange	Orange	Cyan	
AREA TECNICA E LOGISTICA	Orange	Orange	Orange	Cyan	
AREA PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, PROGRAMMAZIONE STAGIONI, ESTERO	Orange	Orange	Orange	Cyan	
DANZA	Orange	Orange	Orange	Cyan	
AREA SCUOLA DI TEATRO	Orange	Orange	Orange	Cyan	





## PIANO DI BONIFICA


### PROGETTAZIONE

Dall'analisi condotta sulla fondazione e avente a oggetto i reati previsti dalla presente parte speciale, sono emerse le aree a rischio di commissione di reati *supra* individuate. Per ogni area a rischio di commissione di reati <sup>(1)</sup> è stato indicato il grado di rischio esistente nell'ambito dell'organizzazione aziendale e ciò sulla base della seguente scala cromatica:

 grado di rischio accettabile

 grado di rischio basso

 grado di rischio medio

 grado di rischio alto

 grado di rischio inaccettabile

### PREDISPOSIZIONE

Al fine di ridurre l'anzidetto grado di rischio <sup>(2)</sup>, sono state quindi predisposte procedure specifiche per le singole aree a rischio di commissione di reati. In particolare, le procedure predisposte per la riduzione del grado di rischio che qui c'occupa sono le seguenti:

- **PR-06** – Dispositivi informatici;
- **PR-07** – Area Comunicazione, promozione e ufficio stampa;
- **PR-14** – Area Tecnica e logistica;
- **PR-15** – Area Produzione, distribuzione, programmazione stagioni, estero;
- **PR-16** – Danza;
- **PR-17** – Area Scuola di teatro.

**L'applicazione delle procedure testé indicate determina una riduzione del grado di rischio di commissione di reati. Su queste basi, il grado di rischio viene ri-valutato come da tabelle seguenti <sup>(3)</sup>.**

<sup>(1)</sup> Con l'avvertenza, per quel che qui importa, che, ove il reato non s'appalesasse configurabile, ciò è stato graficamente indicato con il colore azzurro.

<sup>(2)</sup> Ove, beninteso, lo stesso non s'appalesasse già accettabile.

<sup>(3)</sup> Nell'ambito delle quali sono state graficamente indicate con il colore bianco le aree a rischio di commissione di reati in relazione alle quali il correlativo grado di rischio s'appalesava accettabile.

RIVALUTAZIONE DEL RISCHIO

	REATI				Art. 25 ocifis
	Art. 171 c. 1 lett a bis e c. 3 l. 633/1941	Art. 171 bis l. 633/1941	Art. 171 ter l. 633/1941	Art. 171 octies l. 633/1941	
DISPOSITIVI INFORMATICI					
AREA COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E UFFICIO STAMPA					
AREA TECNICA E LOGISTICA					
AREA PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, PROGRAMMAZIONE STAGIONI, ESTERO					
DANZA					
AREA SCUOLA DI TEATRO					



TEATRO NAZIONALE

EMILIA ROMAGNA  
TEATRO FONDAZIONE

MOG 231  
(ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231)

**PARTE SPECIALE J**

*Art. 25 decies*

**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI  
O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

DEFINIZIONI	3
REATI	4
ANALISI DEL RISCHIO	5
PIANO DI BONIFICA	6

## DEFINIZIONI

### **AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

Autorità (magistratura) prevista dalla legge, in posizione imparziale, preposta all'esercizio della funzione giurisdizionale e alla convalida degli atti ex art. 13 Cost.

## REATI

La presente parte speciale ha a oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria passata in rassegna dall'art. 25 *decies* d.lgs. 8-6-2001, n. 231, nonché da tabelle, quelle seguenti, costruite a partire da testo di legge (T), analisi normativa (A) e esemplificazioni (E).

Con l'avvertenza, per quel che qui importa, che, allorché il singolo reato-presupposto sarà valutato come non configurabile in concreto, nel riquadro dell'analisi normativa e in quello delle esemplificazioni sarà indicata la dicitura N.C.

<b>Art. 377 bis c.p.</b>		Art. 25 <i>decies</i>
<b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b>		
T	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	
A	<p><b>BENE GIURIDICO TUTELATO</b> Il delitto <i>de quo</i> è posto a protezione della libertà individuale sub specie d'apporto conoscitivo che la persona può liberamente fornire in sede procedimentale.</p> <p><b>SOGGETTO ATTIVO</b> Il delitto <i>de quo</i> è reato comune che può essere commesso da chiunque.</p> <p><b>CONDOTTA</b> La condotta incriminata consiste nell'indurre una persona chiamata a rendere dichiarazioni avanti l'autorità giudiziaria a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci.</p> <p><b>ELEMENTO SOGGETTIVO</b></p> <p><b>CONSUMAZIONE</b> Il delitto <i>de quo</i> si consuma nel momento in cui la persona dichiara che non intende rendere dichiarazioni ovvero renda dichiarazioni mendaci.</p> <p><b>SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231</b> Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: <b>1.</b> la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p>	
E	<p>1. Il legale rappresentante <i>pro tempore</i> della fondazione, a seguito d'un infortunio sul lavoro d'un dipendente, convince, con violenza o minaccia, il responsabile della sicurezza a rendere dichiarazioni mendaci agli ispettori dell'ASL intervenuti <i>in loco</i>.</p> <p>2. A seguito dell'instaurazione d'un procedimento penale che vede imputato il legale rappresentante <i>pro tempore</i> della fondazione e la fondazione, un socio minaccia il legale rappresentante <i>pro tempore</i> della fondazione affinché questi non renda spontanee dichiarazioni a danno della fondazione stessa.</p>	

### ANALISI DEL RISCHIO

L'attività d'analisi del rischio posta in essere sulla base delle modalità specificate nella parte generale del presente MOG 231 (*Introduzione alle parti speciali*), ha permesso d'individuare le seguenti attività sensibili rispetto all'anzidetto rischio.






		REATI	
ATTIVITÀ SENSIBILI	AREA PERSONALE E SICUREZZA	377 bis c.p.	Art. 25 decies
	FORNITORI		
	OMAGGI		
	RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICIALI E GLI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO		

## PIANO DI BONIFICA

### PROGETTAZIONE

Dall'analisi condotta sulla fondazione e avente a oggetto i reati previsti dalla presente parte speciale, sono emerse le aree a rischio di commissione di reati *supra* individuate.

Per ogni area a rischio di commissione di reati <sup>(1)</sup> è stato indicato il grado di rischio esistente nell'ambito dell'organizzazione aziendale e ciò sulla base della seguente scala cromatica:

-  grado di rischio accettabile
-  grado di rischio basso
-  grado di rischio medio
-  grado di rischio alto
-  grado di rischio inaccettabile

---

(1) Con l'avvertenza, per quel che qui importa, che, ove il reato non s'appalesasse configurabile, ciò è stato graficamente indicato con il colore azzurro.





TEATRO NAZIONALE

EMILIA ROMAGNA  
TEATRO FONDAZIONE

MOG 231  
(ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231)

**PARTE SPECIALE K**  
*Art. 25 duodecies*

**IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

DEFINIZIONI	3
REATI	4
ANALISI DEL RISCHIO	7
PIANO DI BONIFICA	8
RIVALUTAZIONE DEL RISCHIO	9

## DEFINIZIONI

### **CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

La disciplina in materia è passata in rassegna dal d.lgs. 25-7-1998, n. 286 (c.d. Testo unico sull'immigrazione).

A mente dell'art. 4 d.lgs. 25-7-1998, n. 286, l'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso dei requisiti espressamente previsti, quali:

- passaporto valido o documento equipollente;
- visto d'ingresso, salvi i casi d'esenzione;
- idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel paese di provenienza.

## REATI

La presente parte speciale ha a oggetto i reati d'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare passati in rassegna dall'art. 25 duodecies d.lgs. 8-6-2001, n. 231, nonché da tabelle, quelle seguenti, costruite a partire da testo di legge (T), analisi normativa (A) e esemplificazioni (E).

Con l'avvertenza, per quel che qui importa, che, allorché il singolo reato-presupposto sarà valutato come non configurabile in concreto, nel riquadro dell'analisi normativa e in quello delle esemplificazioni sarà indicata la dicitura N.C.

Art. 25 duodecies

**Art. 22 d.lgs. 286/1998**  
**Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato**

T

**1-11.** [omissis].

**12.** Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

**12 bis.** Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

**12 ter.** [omissis].

A

**BENE GIURIDICO TUTELATO**

Il delitto *de quo* è posto a protezione dell'ordine pubblico connesso alla corretta gestione delle migrazioni (i.e. flussi) a livello nazionale, europeo e internazionale.

**SOGGETTO ATTIVO**

Il delitto *de quo* è reato proprio che può essere commesso dal datore di lavoro.

**CONDOTTA**

La condotta contestata consiste nell'occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

**ELEMENTO SOGGETTIVO**

Il delitto *de quo* è punito a titolo di dolo generico.

**CONSUMAZIONE**

Il delitto *de quo* si consuma nel momento in cui il soggetto attivo occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

**SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231**

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote – entro il limite d'€ 150.000 –.

E

**1.** La fondazione, al fine d'ottenere un risparmio di costi, occupa alle proprie dipendenze, in numero superiore a tre, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato, annullato o non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge.

**2.** La fondazione, al fine di trarre profitto, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri minori e in età non lavorativa.

**3.** La fondazione, al fine di trarre profitto, recluta manodopera, sottoponendola a condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

**4.** La fondazione, approfittando dello stato di bisogno degli stessi, retribuisce i lavoratori stranieri occupati in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali e/o in modo sproporzionato rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

**5.** La fondazione, al fine di trarre profitto, viola sistematicamente la normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie ovvero la normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, in modo tale da esporre i lavoratori stranieri occupati a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.

## Art. 12 d.lgs. 286/1998 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

1. [omissis].

2. [omissis].

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

**3 bis.** Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

**3 ter.** La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

**3 quater.** [omissis].

**3 quinquies.** [omissis].

**3 sexies.** [omissis].

4. [omissis].

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

**5 bis.** [omissis].

### BENE GIURIDICO TUTELATO

Il delitto *de quo* è posto a protezione dell'ordine pubblico connesso alla corretta gestione delle migrazioni (*i.e.* flussi) a livello nazionale, europeo e internazionale.

### SOGGETTO ATTIVO

Il delitto *de quo* è reato comune che può essere commesso da chiunque.

### CONDOTTA

La condotta incriminata consiste nel promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero nel compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero d'altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

### ELEMENTO SOGGETTIVO

Il delitto *de quo* è punito a titolo di dolo generico.

### CONSUMAZIONE

Il delitto *de quo* si consuma nel momento in cui il soggetto attivo promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero nel compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero d'altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

### SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; **2.2** della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **2.3** del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; **2.4.** dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **2.5.** del divieto di pubblicizzare beni o servizi – per una durata non inferiore a un anno –.

E

1. La fondazione, al fine d'acquisire manodopera a basso costo e/o di sfruttarne il lavoro, procura al lavoratore straniero documenti contraffatti o comunque illegali onde consentirne l'ingresso illegale in territorio nazionale.

**ANALISI DEL RISCHIO**

L'attività d'analisi del rischio posta in essere sulla base delle modalità specificate nella parte generale del presente MOG 231 (Introduzione alle parti speciali), ha permesso d'individuare le seguenti attività sensibili rispetto all'anzidetto rischio.

		REATI		
		Art. 22 c. 12 bis d.lgs. 286/1998	Art. 12 c. 3-3 ter d.lgs. 28/1998	Art. 12 c. 5 d.lgs. 286/1998
<b>ATTIVITÀ SENSIBILI</b>	AREA PERSONALE E SICUREZZA			
	RISORSE FINANZIARIE			
	CONTABILITÀ E FATTURAZIONE			
	ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI			
	APPALTI E SUBAPPALTI			
	RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICIALI E GLI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO			

Art. 25 duodecies


## PIANO DI BONIFICA


### PROGETTAZIONE


Dall'analisi condotta sulla fondazione e avente a oggetto i reati previsti dalla presente parte speciale, sono emerse le aree a rischio di commissione di reati *supra* individuate.

Per ogni area a rischio di commissione di reati <sup>(1)</sup> è stato indicato il grado di rischio esistente nell'ambito dell'organizzazione aziendale e ciò sulla base della seguente scala cromatica:

 grado di rischio accettabile

 grado di rischio basso

 grado di rischio medio

 grado di rischio alto

 grado di rischio inaccettabile

### PREDISPOSIZIONE

Al fine di ridurre l'anzidetto grado di rischio <sup>(2)</sup>, sono state quindi predisposte procedure specifiche per le singole aree a rischio di commissione di reati.

In particolare, le procedure predisposte per la riduzione del grado di rischio che qui c'occupa sono le seguenti:

- **PR-01** – Area Personale e sicurezza;
- **PR-02** – Risorse finanziarie;
- **PR-03** – Contabilità e fatturazione;
- **PR-04** – Adempimenti fiscali e tributari;
- **PR-10** – Appalti e subappalti;
- **PR-13** – Rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

**L'applicazione delle procedure testé indicate determina una riduzione del grado di rischio di commissione di reati. Su queste basi, il grado di rischio viene ri-valutato come da tabelle seguenti <sup>(3)</sup>.**

<sup>(1)</sup> Con l'avvertenza, per quel che qui importa, che, ove il reato non s'appalesasse configurabile, ciò è stato graficamente indicato con il colore azzurro.

<sup>(2)</sup> Ove, beninteso, lo stesso non s'appalesasse già accettabile.

<sup>(3)</sup> Nell'ambito delle quali sono state graficamente indicate con il colore bianco le aree a rischio di commissione di reati in relazione alle quali il correlativo grado di rischio s'appalesava accettabile.



**RIVALUTAZIONE DEL RISCHIO**

**REATI**

Art. 22 c. 12 *bis* d.lgs.  
286/1998

Art. 12 c. 3-3 *ter* d.lgs.  
28/1998

Art. 12 c. 5 d.lgs.  
286/1998

Art. 25 *duodecies*

ATTIVITÀ SENSIBILI

AREA PERSONALE E SICUREZZA

RISORSE FINANZIARIE

CONTABILITÀ E FATTURAZIONE

ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI

APPALTI E SUBAPPALTI

RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICIALI E  
GLI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO




TEATRO NAZIONALE

EMILIA ROMAGNA  
TEATRO FONDAZIONE

MOG 231  
(ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231)

**PARTE SPECIALE L**  
*Art. 25 quinquiesdecies*

**REATI TRIBUTARI**

DEFINIZIONI	3
REATI	4
ANALISI DEL RISCHIO	12
PIANO DI BONIFICA	14
RIVALUTAZIONE DEL RISCHIO	15

## DEFINIZIONI

### **FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI**

Con tale espressione s'intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

### **ELEMENTI ATTIVI O PASSIVI**

S'intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.

### **DICHIARAZIONI**

Per tale concetto s'intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità d'amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge.

### **AL FINE D'EVADERE LE IMPOSTE E IL FINE DI CONSENTIRE A TERZI L'EVASIONE**

Entrambi i concetti s'intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento d'un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi.

### **IMPOSTA EVASA**

Tale nozione attiene alla differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso d'omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo d'acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili.

## REATI

La presente parte speciale ha a oggetto i reati tributari passati in rassegna dall'art. 24 d.lgs. 8-6-2001, n. 231, nonché da tabelle, quelle seguenti, costruite a partire da testo di legge (T), analisi normativa (A) e esemplificazioni (E).

Con l'avvertenza, per quel che qui importa, che, allorché il singolo reato-presupposto sarà valutato come non configurabile in concreto, nel riquadro dell'analisi normativa e in quello delle esemplificazioni sarà indicata la dicitura N.C.

## Art. 2 d.lgs. 74/2000

## Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti

**1.** È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

**2.** Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

**2 bis.** Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

**BENE GIURIDICO TUTELATO**

L'interesse giuridico della norma è l'interesse dello Stato alla tempestiva e regolare percezione dei tributi.

**SOGGETTO ATTIVO**

Si tratta d'un reato proprio in quanto può essere commesso solo da coloro che sono obbligati dalla legge tributaria a presentare le dichiarazioni annuali ai fini dei redditi.

**CONDOTTA**

La condotta del reato si concretizza quando il soggetto attivo, avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, indica nelle dichiarazioni relative alle imposte, elementi passivi fittizi.

**ELEMENTO SOGGETTIVO**

Si tratta d'un reato punito a titolo di dolo specifico, costituito dal fine dell'evasione fiscale delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

**CONSUMAZIONE**

Il reato *de quo* si consuma quando il soggetto attivo indica, in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

**SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231**

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; **2.2.** dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **2.3.** del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

**1.** L'ente indica nella dichiarazione annuale dei redditi ai fini delle imposte fatture per l'acquisto di materiali mai effettivamente acquistati.

**2.** L'ente indica nella dichiarazione annuale dei redditi ai fini delle imposte una fattura per pulizie il cui importo indicato è superiore a quello effettivamente pagato.

## Art. 3 d.lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

**1.** Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;  
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

**2.** Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

**3.** Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

### BENE GIURIDICO TUTELATO

L'interesse tutelato è quello dello Stato alla corretta percezione dei tributi secondo quanto disposto dall'art. 53 Cost.

### SOGGETTO ATTIVO

Trattasi di reato proprio: i soggetti attivi possono essere tutti i contribuenti che siano obbligati alla presentazione della dichiarazione sulle imposte dirette (IRES o IRPEF), o d' imposta sul valore aggiunto.

### CONDOTTA

La condotta tipica fraudolenta è integrata da:

- a) il compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente;
- b) l'avvalersi di documenti falsi;
- c) l'avvalersi di altri mezzi fraudolenti.

Il requisito necessario espressamente richiesto dalla norma è l'idoneità ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

### ELEMENTO SOGGETTIVO

Si tratta d'un reato punito a titolo di dolo specifico, costituito dal fine dell'evasione fiscale delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

### CONSUMAZIONE

Il reato in analisi si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fraudolenta all'Amministrazione finanziaria.

### SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; **2.2.** dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **2.3.** del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

**1.** La fondazione, al fine di evadere le imposte sui redditi, compila la dichiarazione annuale omettendo di dichiarare l'importo di una transazione commerciale di rilevante valore.

**2.** La fondazione, nella dichiarazione annuale dei redditi, omette di registrare l'avvenuta acquisizione di un immobile e, con esso, l'incameramento in contanti di una parte del prezzo.

**3.** La fondazione, al fine di evadere le imposte, procede all'attivazione di un conto corrente fittiziamente intestato ad un soggetto prestanome, difficilmente collegabile all'ente medesimo, al fine di sottrarre tali beni patrimoniali dalla relativa dichiarazione annuale.

## Art. 4 d.lgs. 74/2000

**Dichiarazione infedele (se commessa nell'ambito di sistemi transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro)**

**1.** Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

**1 bis.** Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

**1 ter.** Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

T  
A

N.C.

E

N.C.

**Art. 5 d.lgs. 74/2000**

**Omissa dichiarazione (se commessa nell'ambito di sistemi transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro)**

Art. 25 quinquiesdecies

**1.** È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

**1 bis.** È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

**2.** Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omissa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

T

A

N.C.

E

N.C.



## Art. 8 d.lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

- 1.** È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- 2.** Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- 2 bis.** Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

### BENE GIURIDICO TUTELATO

La norma in esame è posta a tutela dell'interesse patrimoniale dello Stato alla regolare percezione dei tributi.

### SOGGETTO ATTIVO

Si tratta di un reato comune in quanto, soggetto attivo, può essere "chiunque".

### CONDOTTA

La norma sanziona la condotta di "emissione" o di "rilascio" di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ossia di documenti fiscalmente rilevanti, idonei a far prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria dell'avvenuta prestazione o cessione di bene e servizi.

### ELEMENTO SOGGETTIVO

Il reato in esame è punito a titolo di dolo specifico, agendo l'autore al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

### CONSUMAZIONE

Il reato si consuma nel momento in cui il soggetto attivo emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

### SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; **2.2.** dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **2.3.** del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- 1.** La fondazione emette ad azienda cliente ovvero una fattura relativa alla prestazione di un servizio, nella realtà mai avvenuto.

## Art. 10 d.lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili

**1.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

### **BENE GIURIDICO TUTELATO**

Il bene giuridico tutelato dalla norma è stato individuato nell'interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente.

### **SOGGETTO ATTIVO**

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da "chiunque".

### **CONDOTTA**

La condotta penalmente rilevante che il legislatore ha inteso reprimere è l'occultamento o la distruzione - anche solo parziale - delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

### **ELEMENTO SOGGETTIVO**

Il dolo richiesto è, pertanto, il dolo specifico; è necessario, pertanto, che la condotta sia finalizzata ad evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, ovvero a consentire a terzi l'evasione.

### **CONSUMAZIONE**

Il reato si consuma nel momento in cui il soggetto agente occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

### **SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231**

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; **2.2.** dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **2.3.** del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

**1.** L'ente, al fine di evadere le imposte sui redditi, occulta o distrugge i documenti contabili attinenti alla compravendita di un immobile o di una qualsiasi strumentazione della fondazione stessa.

T

A

E

**Art. 10 quater d.lgs. 74/2000**  
**Indebita compensazione (se commessa nell'ambito di sistemi transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro)**

**T** 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

**A** N.C.

**E** N.C.

## Art. 11 d.lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

- 1.** È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
- 2.** È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

### BENE GIURIDICO TUTELATO

La norma in esame è posta a tutela dell'interesse dell'Erario alla corretta percezione e riscossione dei tributi, nonché alla conservazione delle garanzie patrimoniali.

### SOGGETTO ATTIVO

Il reato può essere commesso solo dal contribuente – quale titolare passivo degli obblighi tributari -, in relazione ai tributi dal lui dovuti all'Erario.

### CONDOTTA

La condotta sanzionata consiste nell'alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, ovvero nell'indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

### ELEMENTO SOGGETTIVO

La fattispecie richiede il dolo specifico, che consiste nella finalità di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute, per un valore superiore ad euro 50.000, ovvero dal fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

### CONSUMAZIONE

Il reato si consuma nel momento in cui il soggetto attivo aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, ovvero indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

### SANZIONI EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231

Le sanzioni ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 sono: **1.** la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; **2.** le sanzioni interdittive: **2.1** del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; **2.2.** dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **2.3.** del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- 1.** La fondazione, al fine di sottrarre taluni beni alla procedura di riscossione coattiva in sede fiscale, aliena un immobile aziendale, cedendolo dietro corrispettivo inferiore al prezzo di mercato ad uno dei soci dell'ente stesso.
- 2.** La fondazione, nelle dichiarazioni rese in sede di transazione fiscale relativa al pagamento dei tributi, dichiara di aver conseguito, nell'anno d'imposta di riferimento, ricavi nettamente inferiori (ovvero di aver effettuato spese nettamente per un valore nettamente superiore) a quelli effettivamente conseguiti dall'ente medesimo.

**ANALISI DEL RISCHIO**

L'attività d'analisi del rischio posta in essere sulla base delle modalità specificate nella parte generale del presente MOG 231 (Introduzione alle parti speciali), ha permesso d'individuare le seguenti attività sensibili rispetto all'anzidetto rischio.

**REATI**

	Art. 2 d.lgs. 74/2000	Art. 3 d.lgs. 74/2000	Art. 4 d.lgs. 74/2000	Art. 5 d.lgs. 74/2000	Art. 8 d.lgs. 74/2000	Art. 10 d.lgs. 74/2000	Art. 10 quater d.lgs. 74/2000	Art. 11 d.lgs. 74/2000	Art. 25 quinquiesdecies
AREA PERSONALE E SICUREZZA	Yellow	Yellow	Cyan	Cyan	Yellow	Cyan	Cyan	Yellow	
RISORSE FINANZIARIE	Orange	Orange	Cyan	Cyan	Orange	Orange	Cyan	Orange	
CONTABILITÀ E FATTURAZIONE	Orange	Orange	Cyan	Cyan	Orange	Orange	Cyan	Orange	
ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI	Orange	Orange	Cyan	Cyan	Orange	Orange	Cyan	Orange	
BILANCIO	Orange	Orange	Cyan	Cyan	Orange	Orange	Cyan	Orange	
ACQUISTI	Orange	Orange	Cyan	Cyan	Orange	Orange	Cyan	Orange	


APPALTI E SUBAPPALTI							
OMAGGI							
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE							

## PIANO DI BONIFICA


### PROGETTAZIONE

Dall'analisi condotta sulla fondazione e avente a oggetto i reati previsti dalla presente parte speciale, sono emerse le aree a rischio di commissione di reati *supra* individuate. Per ogni area a rischio di commissione di reati <sup>(1)</sup> è stato indicato il grado di rischio esistente nell'ambito dell'organizzazione aziendale e ciò sulla base della seguente scala cromatica:

 grado di rischio accettabile

 grado di rischio basso

 grado di rischio medio

 grado di rischio alto

 grado di rischio inaccettabile

### PREDISPOSIZIONE

Al fine di ridurre l'anzidetto grado di rischio <sup>(2)</sup>, sono state quindi predisposte procedure specifiche per le singole aree a rischio di commissione di reati. In particolare, le procedure predisposte per la riduzione del grado di rischio che qui c'occupa sono le seguenti:

- **PR-01** – Area Personale e sicurezza;
- **PR-02** – Risorse finanziarie;
- **PR-03** – Contabilità e fatturazione;
- **PR-04** – Adempimenti fiscali e tributari;
- **PR-05** – Bilancio;
- **PR-19** – Acquisti;
- **PR-10** – Appalti e subappalti;
- **PR-11** – Omaggi;
- **PR-12** – Rapporti con la pubblica amministrazione.

**L'applicazione delle procedure testé indicate determina una riduzione del grado di rischio di commissione di reati. Su queste basi, il grado di rischio viene ri-valutato come da tabelle seguenti <sup>(3)</sup>.**

<sup>(1)</sup> Con l'avvertenza, per quel che qui importa, che, ove il reato non s'appalesasse configurabile, ciò è stato graficamente indicato con il colore azzurro.

<sup>(2)</sup> Ove, beninteso, lo stesso non s'appalesasse già accettabile.

<sup>(3)</sup> Nell'ambito delle quali sono state graficamente indicate con il colore bianco le aree a rischio di commissione di reati in relazione alle quali il correlativo grado di rischio s'appalesava accettabile.

RIVALUTAZIONE DEL RISCHIO

REATI

	Art. 2 d.lgs. 74/2000	Art. 3 d.lgs. 74/2000	Art. 4 d.lgs. 74/2000	Art. 5 d.lgs. 74/2000	Art. 8 d.lgs. 74/2000	Art. 10 d.lgs. 74/2000	Art. 10 quater d.lgs. 74/2000	Art. 11 d.lgs. 74/2000
AREA PERSONALE E SICUREZZA								
RISORSE FINANZIARIE								
CONTABILITÀ E FATTURAZIONE								
ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI								
BILANCIO								
ACQUISTI								

Art. 25 quinquiesdecies

ATTIVITÀ SENSIBILI



APPALTI E SUBAPPALTI							
OMAGGI							
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE							